

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 13 del 29 FEB, 2024

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
 (L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 231 del 05.02.2024

Oggetto: CEB – COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE SRL – Rinnovo Autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/03.
 Comune di localizzazione: Longarone (BL).
 Procedura di VIA (Art. 13 della L.R. n. 4/2016, D.Lgs. n. 152/2006, DGR n. 1020/2016, DGR n. 568/2018).
 Codice progetto: 46/2022.

PREMESSE AMMINISTRATIVE

Vista la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

- la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- il D.Lgs. n. 104/2017 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.L. n. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 108/2021 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*”;
- la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell'art. 13*”;
- la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “*Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.*”;
- la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016.

In data 10.10.2022 CEB – COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE SRL (C.F. 00862760253), con sede legale in Via Alto Adige 40 a Bolzano, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato, acquisita al prot. regionale con note prot. n. 471654, n. 471662, n. 471658, n. 471664 del 10.10.2022.

L'intervento rientra nella seguente tipologia progettuale della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: Allegato III, lett. n) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

In allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.

La Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 514393 del 07.11.2022, ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1, lett e) e art. 24, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

La Direzione Ambiente e Transizione Ecologia – U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, con nota prot. n. 515091 del 07.11.2022, ha comunicato che il procedimento per l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, anche in relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale, sarà avviato a conclusione della procedura di cui all'art. 13 delle L.R. n. 4/2016.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 540170 del 22.11.2022 U.O. Servizi Forestali – Sede di Belluno comunica che per l'intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.11.2022 è avvenuta la presentazione del progetto in questione, da parte del Proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Con nota prot. n. 569640 del 09.12.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato i nuovi termini per la presentazione di osservazioni, a seguito di un disservizio tecnico che non ha consentito la consultazione degli elaborati progettuali sul sito web regionale per un certo numero di giorni.

Entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute alla Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 37744 del 20.01.2023 è pervenuta la comunicazione della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, inerente la documentazione trasmessa dalla Ditta in merito alla modifica non sostanziale.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 39573 del 23.01.2023 è pervenuto il parere della Provincia di Belluno che si sostanzia in una richiesta di chiarimenti e integrazioni.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 41976 del 24.01.2023 è pervenuto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno in cui si comunica che l'attività in argomento è provvista di regolare autorizzazione ai fini antincendio.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 43076 del 24.01.2023 è pervenuto il parere endoprocedimentale in materia di VInCA.

Il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 25.01.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni anche sulla scorta dei pareri pervenuti.

Le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 25.01.2023 sono state approvate seduta stante.

Con nota prot. n. 60768 del 01.02.2023 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal comitato Tecnico Regionale VIA, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di

ALLEGATO 4AL DECRETO n. 13 del 29 FEB. 2024

quanto richiesto e successivamente, con nota prot. n. 103272 del 22.02.2023, è stata trasmesso un allegato, consistente nel parere della Provincia di Belluno di prot. n. 39573 del 23.01.2023 che per mero errore materiale, non era stato accluso alla prima nota di richiesta.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 121083 del 03.03.2023 il proponente ha richiesto una sospensione dei termini di 90 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per la presentazione delle integrazioni. La richiesta è stata motivata dall'esigenza di completare in maniera esaustiva gli approfondimenti necessari alla redazione della copiosa documentazione integrativa richiesta.

La Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 136677 del 10.03.2023, ha accolto la richiesta di sospensione succitata, richiedendo pertanto di trasmettere le integrazioni richieste entro i termini così sospesi e pertanto entro e non oltre il 01.06.2023.

Con note pervenute in data 01.06.2023 ed acquisite agli atti con prot. n. 300840, 300847 e 300832 del 05.06.2023 e con nota pervenuta in data 05.06.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 30227 del 05.06.2023 sono state quindi trasmesse le integrazioni richieste.

Con nota prot. n. 318324 del 13.06.2023, gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni pervenute anche al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni o pareri. Conformemente a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è stato inoltre pubblicato apposito avviso al pubblico; dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici (15) giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

Entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute alla Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

In data 22.08.2023 si è tenuta una riunione tecnica in modalità telematica tra i membri del gruppo istruttorio incaricato dell'esame della pratica ed il proponente.

Come comunicato anticipatamente con nota prot. n. 506391 del 18.09.2023, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA, unitamente agli Enti coinvolti nel procedimento, in data 03.10.2023, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso il sito dell'impianto.

Con note pervenute in data 28.09.2023 ed acquisite agli atti con prot. n. 527567, 527593, 527861 e 528819 del 29.09.2023 il Proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie e successivamente, con nota pervenuta in data 01.12.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 644861 del 04.12.2023, ha trasmesso una ulteriore integrazione volontaria.

Visti gli esiti istruttori per la valutazione d'incidenza, di cui all'istruttoria n. 22/2024 predisposta dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisiti agli atti.

In data 18.01.2024 si è tenuta una riunione tecnica in modalità telematica tra i membri del gruppo istruttorio incaricato dell'esame della pratica e la Provincia di Belluno.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 44567 del 26.01.2024 è pervenuto il contributo istruttorio della Provincia di Belluno.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La CEB S.r.l. gestisce un impianto termoelettrico a biomassa vergine e biomassa-rifiuto non pericoloso con potenza termica autorizzata di 25,5 MW e una potenza elettrica di 6 MWe, sito nel Comune di Longarone (BL), frazione di Castellavazzo.

La centrale è costituita essenzialmente da una caldaia a biomasse, associata ad un ciclo termico con turbina a vapore a condensazione totale, capace di generare energia elettrica.

Lo stabilimento è in funzione dal 1997, opera a ciclo continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

L'attività è attualmente autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con DGR n. 938 del 06.05.2008 avente scadenza al 09.11.2022.

Pertanto, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, assunto che l'impianto in questione non ha mai scontato una procedura di VIA e che l'attività non viene modificata, il Proponente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016.

STATO AUTORIZZATORIO ATTUALE

- Decreto della Giunta Regionale n. 938 del 06.05.2008 avente ad oggetto "CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A Autorizzazione ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto a biomassa da 4,7 MWe in Comune di Castellavazzo (BL) d.lgs. 387/2003; d.lgs. 152/2006; l.r. 11/2001" con cui è stata rilasciata l'autorizzazione alla esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto a biomassa ed il relativo esercizio. Scadenza: 09.11.2022.
- Nota del Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera prot. n. 446643 del 11.08.2009 di chiarimenti relativi all'Autorizzazione Unica rilasciata con DGR n. 938 del 06.05.2008: si riporta l'elenco dei codici CER dei rifiuti e relative quantità massime trattabili il cui utilizzo è stato autorizzato al trattamento in impianto (elenco non riportato in DGR).
- Nota del Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera prot. n. 508729 del 09.11.2012 di chiarimenti relativi all'Autorizzazione Unica rilasciata con DGR n. 938 del 06.05.2008: si forniscono chiarimenti sui valori limite delle emissioni, sull'utilizzo delle biomasse e sulla potenza nominale.

LOCALIZZAZIONE

L'impianto si trova all'interno della Zona Industriale di Longarone, la quale si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume Piave, in un tratto di fondovalle tra la vecchia Strada Regionale 251, e il fiume Piave.

La Centrale si situa a circa 700 m in direzione Est rispetto all'abitato di Longarone ed a circa 600 m in direzione Nord rispetto all'abitato di Codissago (frazione di Longarone).

La superficie occupata dalla Centrale è pari a 23.500 m².



Area dell'impianto su ortofoto

ALLEGATO AAL DECRETO n. 13 del 29 FEB. 2024**RICHIESTA DI INTEGRAZIONI del 01.02.2023**

Esaminati i pareri pervenuti e la documentazione presentata da Proponente, il gruppo istruttorio ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni aspetti della documentazione progettuale e del SIA, al fine di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione. Pertanto con nota prot. n. 60768 del 01.02.2023 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA su proposta del gruppo istruttorio incaricato della valutazione e discussa nella seduta del 25.01.2023. Di seguito si riporta la richiesta, cui il proponente ha successivamente dato riscontro con note acquisite agli atti con prot. n. 300840, 300847, 300832 e 30227 del 05.06.2023.

1.

Con riferimento alla componente ambientale “Atmosfera”:

Il proponente ha presentato il documento “Valutazione degli impatti sull’atmosfera”, in cui dichiara che lo studio modellistico è stato realizzato secondo le linee guida “Indicazioni per l’utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera”, pubblicate da ARPA Veneto.

Nello studio modellistico è stato valutato l’impatto del camino E1. I dati della sorgente emissiva inseriti in input al modello sono i seguenti (tab. 4 del documento):

| Emissioni in atmosfera | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|----------|------|
| Longitudine GB | 1755002 | m | | |
| Latitudine GB | 5129445 | | | |
| h | 30 | m | | |
| Φ | 1.5 | m | | |
| Portata | 55000 | Nm ³ /h | | |
| T | 180 | °C | | |
| v fumi | 14.35 | m/s | | |
| PST | 16 | mg/Nm ³ | 0.88 | kg/h |
| HCl | 10 | | 0.55 | |
| Hf | 1 | | 0.055 | |
| NOx | 200 | | 11.0 | |
| SO2 | 95 | | 5.23 | |
| TOC | 10 | | 0.55 | |
| CO | 65 | | 3.58 | |
| PCDD-DF | 0.0000001 | | 5.50E-09 | |
| PAH | 0.01 | | 5.50E-04 | |
| Metalli | 0.05 | | 2.75E-03 | |

A riguardo si fa presente che l’input emissivo considerato è quello relativo al valore limite giornaliero con mix biomassa vergine e CER, che considera limiti con “a riferimento una ripartizione cautelativa tra rifiuti e biomassa vergine rispettivamente del 70% e del 30%”, di cui alla Nota Prot. n.508729 del 09/11/2012 della Regione Veneto di Integrazione alla DGR n. 938 del 06/05/2008.

Lo studio modellistico presentato nel documento dovrà essere aggiornato secondo le indicazioni di seguito riportate:

- Il proponente dovrà esplicitare in modo chiaro quanto solo accennato al par. 5.2, cioè come l’orografia complessa del dominio sia stata considerata nell’applicazione del modello meteorologico Calmet. A riguardo si fa presente che, vista l’orografia complessa del territorio, è necessario che la catena modellistica Calmet-Calpuff non venga utilizzata in modalità ISC, con l’estrazione dei dati meteorologici in un unico punto del dominio. Non si ritiene nemmeno corretto l’eventuale considerazione dell’orografia del territorio solamente attraverso la costruzione di una griglia di calcolo quotata. Vista la conformazione del territorio su cui insiste l’impianto in esame, è invece necessario che venga sfruttata la capacità del sistema Calmet-Calpuff di descrivere le disomogeneità dello strato di rimescolamento e l’interazione dei “puff” con l’orografia. Per fare ciò è necessario fissare il parametro METFM pari a 1 (CALMET binary file) e MDISP uguale a 2 (dispersion coefficients from internally calculated sigma v, sigma w using micrometeorological variable (u*, w*, L, etc.)). Un settaggio diverso dei parametri del modello potrebbe portare a una sottostima delle ricadute. Ne consegue che, nel caso la simulazione non sia stata svolta secondo queste ultime indicazioni, è necessario eseguirla nuovamente.

2. Per gli inquinanti emessi dall'impianto che prevedono un limite orario nel D.Lgs. 155/2010 (in particolare SO₂ e NO₂), per il confronto delle ricadute con i percentili orari, è necessario utilizzare in input al modello il valore limite emissivo orario previsto in autorizzazione (cap. 5 delle indicazioni ARPAV). Considerato inoltre che il procedimento in oggetto è un ex art. 13 L.R. 4/2016, si ritiene opportuno che il proponente svolga le simulazioni delle ricadute anche utilizzando in input al modello i valori reali.
3. Per i flussi di massa emissivi autorizzati riferiti a somme di sostanze inquinanti (ad esempio somma di più metalli, somma di IPA), il proponente, se possibile, faccia delle valutazioni su eventuali ripartizioni tra le specie, al fine di ricostruire in modo solido e verosimile il contributo dei vari inquinanti presenti in somma e di cui è previsto un limite nel D.Lgs. 155/2010 (cap. 11 delle indicazioni ARPAV).
4. Il confronto, secondo la regola del 5%, tra i valori delle ricadute calcolati dal modello e i corrispondenti limiti normativi, deve essere eseguito sia in corrispondenza dei ricettori sensibili individuati sia in corrispondenza del massimo di dominio. La discussione dei risultati dovrà poi tener conto, oltre che dei valori delle ricadute, anche delle caratteristiche delle zone su cui esse insistono (cap. 10 delle indicazioni ARPAV).
5. Per confrontare le concentrazioni di ricaduta ottenute con i valori di fondo, il Proponente ha utilizzato i dati di un monitoraggio ARPAV con mezzo mobile eseguito in località Fortogna, nei periodi 16/7/2019 - 13/1/2020 e 20/5/2020 - 1/9/2020.
Come previsto dalle indicazioni ARPAV al par. 10, il valore di fondo deve essere calcolato come media sugli ultimi cinque anni disponibili delle misure di una centralina di qualità dell'aria classificata come "background" e considerata rappresentativa della situazione nella zona. Nel caso specifico, si può considerare la centralina fissa di Pieve d'Alpago. Il confronto tra concentrazioni calcolate dal modello e di fondo dovrà essere svolto secondo la 'regola del 5%' e sommando il fondo con le ricadute simulate.
6. Relativamente alle misure per limitare la diffusione delle polveri - riportate nella Relazione ex art. 13 L.R. 4/2016 - comprendenti sia quelle già adottate dalla ditta che quelle proposte come nuove mitigazione, dal momento che in sede dell'ultimo sopralluogo di ARPAV, in data 6 aprile 2022, si è osservata nel piazzale di deposito della biomassa, la presenza di una notevole quantità di polvere aerodispersa, la ditta proponga ulteriori misure di mitigazione.

2.

Con riferimento alla trattazione del comparto "Ambiente Idrico":

2.1 Acque di processo

Nel documento denominato "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/2016" il Proponente elenca i principali effluenti di processo generati dall'esercizio della Centrale senza tuttavia chiarire nel dettaglio da quali processi produttivi si originino e quali siano le caratteristiche chimico-fisiche di ciascun effluente di processo. Analogamente, nella Tavola 2 denominata "Planimetria rete scarichi" non si trova indicazione precisa di detti effluenti.

Ciò premesso, si ritiene necessario che il proponente precisi per ciascun tipo di effluente di processo individuato a pag. 18 della "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/2016", il processo produttivo dal quale deriva e le caratteristiche chimico-fisiche del refluo. Si chiede inoltre di darne rappresentazione grafica anche nella "Planimetria rete scarichi".

2.2 Acque meteoriche

Nel documento denominato "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/2016" il Proponente descrive il sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche del piazzale sia per la parte di superficie senza presenza di biomasse che per la parte con presenza di biomasse.

Non viene chiarito tuttavia se tale sistema di gestione preveda la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia dell'evento meteorico (prima pioggia), ovvero anche delle acque di seconda pioggia.

Ciò premesso, qualora la raccolta delle acque meteoriche sia relativa alla frazione di prima pioggia, si richiede la seguente integrazione:

- Con riferimento al sistema di gestione delle acque meteoriche del piazzale di servizio con presenza di

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 13 DEL 7209 FEB 2024

biomasse, sia fornita una Relazione tecnica contenente la valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia, secondo quanto previsto dall'Art. 39, c.1 del PTA;

2.3 Recupero acqua

Allo stato attuale l'impianto in oggetto non ha implementato alcuna forma di recupero della risorsa idrica per gli utilizzi in cui l'acqua può avere natura meno pregiata.

Pertanto, ai fini di conseguire il risparmio della risorsa idrica, si chiede al Proponente di presentare una valutazione/progetto sulla possibilità del recupero delle acque di processo e/o meteoriche per gli utilizzi quali irrigazione dei piazzali, lavaggi, ecc.

3.

Con riferimento al sistema di gestione dei rifiuti in ingresso:

Nel documento denominato "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016" il Proponente dichiara che "Le varie tipologie di biomasse rifiuto non pericoloso vengono mantenute separate l'una dall'altra tramite un'adeguata gestione dei cumuli" senza fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Nelle Tavola 1 denominata "Planimetria stoccaggi" non risultano indicate alcune aree che invece sono presenti in legenda (vedasi in particolare AR5, AR7 e AR 9).

Con riferimento alla medesima Tavola, che rappresenta tutte le aree del piazzale adibite a stoccaggi di materie e rifiuti, non risulta inoltre chiaro quali siano i percorsi dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto delle stesse.

Ciò premesso, si ritiene necessario che il proponente fornisca le seguenti precisazioni ed integrazioni:

- Sistemi ed apprestamenti utilizzati per la separazione dei cumuli di rifiuti secondo i codici EER;
- Nuova "Planimetria stoccaggi" revisionata con indicazione di tutti i tematismi riportati in legenda;
- Planimetria riportante i percorsi/piste utilizzati dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti e delle biomasse entro l'impianto.
- Apprestamenti tecnici di cui sono dotate le specifiche zone di stoccaggio al fine di evitare la dispersione di polveri dovuta agli agenti atmosferici.

Con riferimento ai criteri necessari per l'esclusione di particolari tipologie di rifiuti dall'applicazione del DLgs 152/2006 - Titolo III-bis - Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, si evidenzia che è necessario definire una procedura di omologa volta ad accertare l'accettabilità dei rifiuti in impianto, in particolare i requisiti dettati dall'art. 237-ter comma 1 lettera s), n. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La procedura di omologa dovrà essere approfondita soprattutto per i rifiuti individuati dai codici EER 030105, 150103, 170201, 200138. Con particolare riguardo al codice EER 170201 relativo a rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione si evidenzia che rientra nelle casistiche apparentemente escluse dalla definizione di biomasse di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 237-ter comma 1 lett. s) punto 2.5 ossia "rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione", si chiede pertanto di dettagliare nella procedura di omologa le valutazioni per assicurare il rispetto della succitata esclusione.

Nel documento denominato "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016 il Proponente dichiara la quantità massima annua trattabile in impianto; considerato che la soglia VIA è definita in relazione alla capacità di trattamento giornaliera si ritiene utile che il Proponente fornisca anche questo dato, specificando inoltre le percentuali massime di rifiuto della miscela combustibile, anche in relazione alle valutazioni degli impatti ambientali. Indicare infine il quantitativo massimo stoccabile da autorizzare.

Nel documento denominato "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016 a pag.28 il Proponente indica tra gli utilizzi dell'acqua industriale l'umidificazione delle ceneri, mentre a pag.32 si indicano modalità di stoccaggio delle ceneri che non prevedono tale umidificazione.

Si ritiene utile che il Proponente chiarisca tale punto, specificando, se effettuata, come viene realizzata tale umidificazione.

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 13 del 29 FEB. 2024

4.

Con riferimento alla conformità ai Piani territoriali vigenti:

4.1 PATI - Piano di Assetto Territoriale Intercomunale

Il proponente inserisce a pag. 40 della “RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016” gli estratti delle Carte dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e delle Fragilità della Variante n. 1 al P.A.T.I. Longaronese, dichiarando che gli estratti dei vincoli e delle fragilità rimarcano tutte le peculiarità territoriali precedentemente individuate, recependole all’interno del PATI.

Ciò premesso si richiede al Proponente di dettagliare con precisione i vincoli e le fragilità relativi all’area di interesse, analizzano gli stessi alla luce delle Norme Tecniche del PATI.

4.2 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Il proponente inserisce alle pag. 51-53 della “RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016” gli estratti delle Carte della Pericolosità idraulica, del Rischio Idraulico e dei Tiranti del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (primo aggiornamento), senza tuttavia commentare tali figure ed approfondire il loro significato.

Ciò premesso si richiede al Proponente di analizzare le caratteristiche dell’area di interesse con espresso riferimento alla Pericolosità idraulica, al Rischio Idraulico ed ai Tiranti, analizzano gli stessi alla luce del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (primo aggiornamento).

4.3 Pianificazione di settore

Nella “RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016” vengono presi in esame solo gli strumenti di pianificazione del territorio, si chiede pertanto di sviluppare la verifica della coerenza anche con la pianificazione di settore ed in particolare con il Piano di Gestione dei rifiuti, il Piano di Tutela delle Acque ed il Piano di Tutela dell’Atmosfera.

5.

Con riferimento alla componente ambientale “Suolo e Sottosuolo”:

Il Proponente nel descrivere questa componente conclude che non si rilevano particolari impatti sulla stessa poiché l’area del sito dove si trova la centrale risulta già definita come suolo consumato, il sito è pavimentato e non sono previsti nuovi interventi.

Pur condividendo in linea di principio dette considerazioni, in virtù del rischio idraulico determinato dalla vicinanza del sito al Fiume Piave, si chiede al Proponente di approfondire la trattazione degli impatti potenziali legati al rischio alluvioni e le misure previste per evitare o mitigare tali impatti, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

6.

Con riferimento alla componente clima acustico:

Il proponente ha presentato il documento “Campagna di monitoraggio acustico anno 2020/2021” datato 22/02/2021. Si ritiene opportuno che tale documento venga aggiornato con una nuova campagna di misure, secondo quanto specificato nelle seguenti osservazioni:

1. I rilievi fonometrici risalgono a settembre 2020 e febbraio 2021, condizionando la valutazione dell’impatto acustico delle emissioni del sito produttivo, al periodo di misura. Tuttavia, in circa due anni, i fattori legati in particolar modo all’invecchiamento delle attrezzature, o ad esempio a riparazioni e modifiche, possono aver influito sul valore delle emissioni acustiche dell’impianto. Pertanto, si richiede una nuova campagna di misure.
2. Nel documento non sono specificate le condizioni di lavoro dell’impianto durante le sessioni di misura, sia come potenzialità produttiva sia come attività disturbanti quali le movimentazioni nei piazzali. Il proponente dovrà eseguire la valutazione dell’impatto acustico nelle condizioni di massimo disturbo.
3. Nel documento si afferma l’esclusione del sito produttivo dall’applicazione dei limiti differenziali di immissione, essendo l’impianto a ciclo produttivo continuo. Per gli impianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del DPCM 11 dicembre 1996 ai sensi del comma 2 art. 3 deve essere rispettato il criterio differenziale, mentre gli impianti esistenti dovevano ottemperare a quanto previsto dal comma

ALLEGATO

A

29 FEB. 2024

SEGRETO n.

13

5 art. 4 e comunque per quest'ultimi trova applicazione il comma 6 della Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

L'azienda dichiara che i lavori di costruzione della Centrale sono iniziati nel primo semestre del 1998, mentre in data 30 novembre 2008 la Centrale ha interrotto la sua produzione per permettere l'esecuzione dei lavori di ammodernamento, che sono consistiti in:

- sostituzione del generatore di vapore, completa di nuova linea fumi con installazione di filtro a maniche;
- sostituzione del turbogruppo a vapore;
- sostituzione impianto di cippatura.

Per quanto esposto, il sito produttivo è tenuto al rispetto dei limiti differenziali di immissione come indicato all'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997. Pertanto, nell'aggiornamento del documento dovrà essere dettagliato il rispetto del criterio differenziale.

Inoltre, nel valutare il rispetto dei limiti differenziali di immissione, il proponente dovrà eseguire le misure in facciata agli edifici, o comunque al punto accessibile più vicino al ricettore, evitando possibilmente le posizioni bordo strada.

7.

Con riferimento alla componete "Traffico":

A pag. 86 della "RELAZIONE ex art 13 L.R. 4/20016" si dichiara che "l'attività determina una affluenza media di circa 16 mezzi al giorno per sette ore giorno di arrivo", mentre a pag. 87 si dichiara che "i dati di affluenza sono di circa 16 mezzi al giorno, per quattordici ore giorno di arrivo".

Si chiede pertanto di chiarire tale incongruenza chiarendo se i mezzi in ingresso (ed uscita) siano distribuiti nell'arco di 7 o 14 ore/giorno.

8.

Con riferimento alla componete ambientale "Paesaggio":

Il Proponente avanza delle proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare ai fini del contenimento delle polveri diffuse e tra queste si ritrova l'integrazione della piantumazione esistente sul lato nord con siepi arbustive ad alto fusto.

Ciò premesso si richiede di specificare le specie autoctone che si intendono utilizzare, nel rispetto delle condizioni edafiche specifiche del sito.

Si chiede inoltre di fornire una planimetria a scala di dettaglio adeguata che, tenuto conto dei sestri di impianto previsti e degli ingombri dell'eventuale sedime stradale perimetrale, dia rappresentazione delle aree adibite alla realizzazione degli interventi di ripristino previsti.

9.

Con riferimento alla modifica non sostanziale prevista dal progetto:

Il Proponente richiede di inviare allo scarico generale delle acque industriali - anziché avviare a smaltimento - i reflui generati dal processo di demineralizzazione dell'acqua. Tale modifica, ritenuta non sostanziale, rappresenta, secondo il Proponente, un miglioramento ambientale complessivo e deve per questo essere intesa come mitigazione.

Ciò premesso, al fine di valutare l'entità della modifica si chiede di chiarire come viene a mutare la gestione delle acque di processo a seguito dell'azione di mitigazione proposta per le acque di scarto della demineralizzazione, in particolare indicando anche a quale flusso verrebbero convogliate tali acque e con che modalità.

10.

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Incidenza:

Con riferimento all'istanza in oggetto, di cui al prot. reg. n. 560146 del 05.12.22, si comunica che la documentazione relativa alla verifica della possibilità di incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 risulta incompleta (mancando i dati vettoriali) e non conforme nella parte relativa alla disamina

della significatività degli effetti tenuto conto che deve essere riferita a ciascun habitat e a ciascuna specie di interesse comunitario dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nell'area di analisi.

Pertanto è necessario rielaborare la documentazione con particolare attenzione ai contenuti previsti dalla D.G.R. del 29 agosto 2017, n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014".

Si ricorda che è possibile ricorrere all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza (par. 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017) solamente nel caso in cui per l'attuazione dell'istanza in argomento non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 in quanto gli effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito della rete Natura 2000. Sarà possibile ricorrere alla fattispecie riferibile al caso 23 "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessuna specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ovvero se, al di là degli ulteriori effetti, a seguito dell'intervento non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate (D.G.R. 2200/2014). Andrà quindi fornito il modello riportato nell'allegato E alla D.G.R. 1400/2017, debitamente compilato, e la relazione tecnica in conformità con quanto riportato al par. 2.2 dell'allegato A della predetta deliberazione.

In questo caso non risulta necessario produrre i modelli riportati negli allegati F e G alla citata D.G.R. 1400/2017.

Qualora l'istanza in argomento rientri nel caso di necessità di valutazione di incidenza, andrà prodotta la documentazione conformemente a quanto indicato al punto 2.1 della D.G.R. 1400/2017. In questo caso gli elaborati da integrare sono:

- lo studio per la valutazione di incidenza compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 1400/2017 (completo dei dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1 e 2.3 della selezione preliminare in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali), e separatamente:
- la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. 1400/2017);
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) (allegato G alla D.G.R. 1400/2017). Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000, allegato G alla D.G.R. 1400/2017, deve essere correttamente compilata;

In questo caso non risulta necessario produrre il modello riportato nell'allegato E alla citata D.G.R. 1400/2017. Per quanto riguarda i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, 2.3 della selezione preliminare, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni di seguito riportate (fornendo altresì il relativo metadato):

1. per gli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico;
2. per gli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo involuppo dei fattori di cui al punto 2.2 della selezione preliminare, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza; Il metadato deve essere predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>.

Al fine di consentire l'acquisizione dei dati vettoriali richiesti, prima della trasmissione a mezzo PEC, si suggerisce di convertire i file *.shp in formato *.gml e successivamente modificare "manualmente" l'estensione in formato *.txt.

In assenza di tali documenti e file non sarà possibile procedere con l'istruttoria dell'istanza. I suddetti elaborati dovranno essere trasmessi in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), a mezzo PEC e firmati dal dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, tale documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque necessariamente da un supporto digitale.

ALLEGATO 4AL. DECRETO n. 13 del 4.07.2024**11.**Con riferimento al parere della Provincia di Belluno:

Sia dato riscontro alla nota della Provincia di Belluno assunta agli atti con prot. n. 39573 del 23.01.2023 ed allegata alla presente.

DESCRIZIONE DELLA RELAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA

Per la redazione della relazione allegata all'istanza, in considerazione dell'orientamento legislativo regionale, sono stati trattati i contenuti previsti dalla DGR n. 1020 del 29.06.2016, inerente le modalità di attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Coerenza con la pianificazione territoriale

Viene svolta una breve disamina dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e Piani di settore, dalla quale il Proponente evince la sostanziale coerenza e compatibilità dell'intervento con i Piani stessi:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Belluno (P.T.C.P.);
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Longaronese (P.A.T.I.);
- Rete Natura 2000;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);
- Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Il PATI Longaronese prende atto della fusione dell'ex comune di Castellavazzo con il comune di Longarone. Si riportano nel seguito i vincoli e gli elementi individuati dalla Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Longaronese, desunti dalla Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale:

- Vincolo paesaggistico - corsi d'acqua D.Lgs. 42/2004 (art. 5a);
- Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 (art. 5b);
- Zone di attenzione geologica in riferimento al P.A.I. (art. 5b);
- Vincolo cimiteriale ridotto di P.R.G. e fascia di rispetto (art. 5c);
- Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (art. 5b);
- Zona D1 Industriale-artigianale (come individuata dal PRG di Castellavazzo).

Descrizione dell'impianto e delle attività

La Centrale è costituita essenzialmente da una caldaia a biomasse associata ad un ciclo termico con turbina a vapore a condensazione totale capace di generare circa 6 MW di energia elettrica. La potenza termica autorizzata dell'impianto è di circa 25,5 MW.

Le specifiche tecniche dell'impianto CEB attualmente esercito sono:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Pot. Calor. Inf. del combustibile | 7 – 15 MJ/kg |
| Potenza Termica installata | circa 25,5 MW |
| Potenza elettrica teorica lorda | 6 MW |
| Consumo elettrico proprio | 0,9 MW |
| Produzione di vapore | 29 t/h |
| Pressione del vapore vivo | 43 Bar (g) |
| Temperatura del vapore vivo | 420 °C. |

La centrale è attiva a ritmo continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, 365 giorni all'anno. Le interruzioni della produzione sono determinate principalmente da eventi legati a fermate programmate e imtempistiche necessarie per la manutenzione ordinaria dell'impianto. Tipicamente l'azienda prevede di effettuare una fermata durante l'anno di circa una settimana nel mese di settembre.

ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **13** del **29 FEB. 2024**

L'impianto è registrato ai sensi del regolamento EMAS e certificato ISO 14001:2015.

Dal punto di vista impiantistico l'attività risulta composta da: l'impianto di preparazione e trasporto del combustibile, l'impianto di combustione e di produzione del vapore, l'impianto di produzione di energia elettrica, il condensatore accoppiato con la torre evaporativa, l'impianto di abbattimento delle polveri dai fumi, l'impianto di emissione dei fumi in atmosfera, l'impianto di approvvigionamento e di trattamento dell'acqua, l'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, il sistema di scarico di ceneri ed il sistema di comando e controllo supervisione (SCADA).

Il combustibile utilizzato in caldaia è costituito da due tipologie principali di materiale:

- biomassa legnosa vergine costituita essenzialmente da refili, tondelli, teste, ramaglia, cimali, legno macinato, cippato, viti ed altri scarti sfusi (fino a 106.000 t/a);
- biomassa legnosa – rifiuto non pericoloso con codice CER di cui alla seguente tabella:

| CODICE CER | TIPOLOGIA | QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE AUTORIZZATA Prot. n. 446643/5719 |
|---------------|--|--|
| 03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero | 36.000 t/a |
| 03 03 01 | Scarti di corteccia e legno | |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno | |
| 17 02 01 | Scarti di legno da costruzione e demolizione | |
| 20 01 38 | Scarti di legno da raccolta differenziata | |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di tagli del legno, legno, pannelli di truciolare e piallaci | 13.700 t/a |
| TOTALE | | 49.700 t/a |

Capacità di trattamento massima giornaliera: 158 ton/giorno

Massima percentuale di rifiuto nella miscela combustibile: 70% della miscela

Quantitativo massimo stoccabile di rifiuti R13: 1.750 ton

L'attività produttiva è suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Ricevimento, stoccaggio e selezione dimensionale della biomassa e della biomassa rifiuto n.p. in ingresso
Le biomasse e le biomasse-rifiuto n.p. sono approvvigionate mediante autotreni sia in forma di tronchi/refili, sia in pezzatura grossolana, sia in forma pre-macinata e macinata. Il loro potere calorifico inferiore varia in media fra 2 e 3 kWh/kg, per la biomassa, e fra 4 e 5 kWh/kg per la biomassa rifiuto.

Lo stoccaggio della biomassa avviene all'aperto in cumuli o cataste nelle aree del piazzale dedicate.

L'area di stoccaggio è organizzata in modo da tenere separate le biomasse rifiuto n.p. identificate da codici CER diversi. Tuttavia, in considerazione della variabilità delle biomasse rifiuto in ingresso e al fine di consentire la necessaria flessibilità gestionale, alle aree non è assegnata rigidamente una particolare tipologia di biomassa rifiuto n.p.

La selezione dimensionale costituisce la prima fase del processo produttivo ed è funzionale alla fase di composizione della miscela combustibile.

2. Movimentazione, composizione della miscela, adeguamento dimensionale e stoccaggio dell'intermedio di lavorazione

Le operazioni di movimentazione del materiale e di raggruppamento in cumuli sul piazzale vengono eseguite da pale gommate munite di benna e da caricatore industriale.

L'adeguamento dimensionale della biomassa e biomassa rifiuto n.p. in ingresso all'impianto, che non hanno caratteristiche dimensionali adeguate a comporre direttamente la miscela combustibile, viene realizzato tramite due macinatori mobili e/o da un mulino cippatore fisso. Un primo macinatore mobile, oltre che macinare la biomassa solida, realizza la separazione di eventuali materiali ferrosi mediante un deferrizzatore. Il materiale in uscita dal macinatore (intermedio di lavorazione) può essere stoccato in cumuli, oppure alimentare un successivo macinatore mobile e, dopo vagliatura, una catena di trasporto invia la miscela combustibile a tre magazzini di disaccoppiamento (fossa di carico; stoccaggio polmone della fossa di carico; silo di alimentazione della caldaia).

3. Combustione

Il cuore del processo produttivo è rappresentato dalla caldaia dotata di forno a griglia mobile a gradini, ove avviene la combustione della biomassa. La caldaia installata ha una potenza termica di circa 25,5 MWt.

La caldaia è dotata di un bruciatore da 1,65 MWt alimentato a metano, utilizzato per le fasi di avviamento e per la gestione della combustione.

L'alimentazione del combustibile è automatica.

Le ceneri pesanti formatesi dalla combustione vengono raccolte mediante un nastro di estrazione a secco ed inviate a cassoni scarrabili a tenuta stagna, dotati di coperchio rigido di chiusura.

La maggior parte dell'energia contenuta nei fumi prodotti dalla combustione viene recuperata dalle sezioni di scambio termico della caldaia dove avviene la trasformazione dell'acqua di alimento in vapore. Tale vapore viene fatto espandere in una turbina del tipo a condensazione totale. La turbina è accoppiata ad un alternatore a 6 kV che eroga una potenza al carico nominale di circa 6 MWe.

Il vapore esausto in uscita dalla turbina viene inviato ad un condensatore raffreddato ad acqua.

4. Trattamento ed emissione dei fumi di combustione

Una volta usciti dalla caldaia, i gas combusti vengono sottoposti a specifici trattamenti di depurazione e ad ulteriori recuperi energetici, dopodiché vengono espulsi attraverso un camino di altezza pari a 30 m, ad una temperatura di circa 130°C.

5. Produzione di energia elettrica e sua immissione in rete

L'energia elettrica immessa in rete ammonta a circa 40.000 MWh/anno.

6. Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti generati

I principali rifiuti prodotti dal processo produttivo sono:

1. Ceneri pesanti (CER 10 01 01): stoccate in n.6 cassoni del volume di 18 m³/ciascuno, a tenuta stagna e muniti di coperchio, posizionati in area pavimentata;
2. Ceneri leggere (CER 10 01 17): le ceneri, raccolte dall'elettrofiltro e dal filtro a maniche, sono inviate pneumaticamente in un silos da 83 m³; in caso di necessità contingenti, le ceneri leggere sono stoccate in sacconi, depositati in zona pavimentata, all'interno del capannone;
3. Pezzi e scarti metallici (CER 17 04 05): derivanti da attività di manutenzione sulle macchine, sono depositati in un cassone da 30 m³ a tenuta stagna munito di coperchio, posizionato in area pavimentata;
4. Materiale ferroso da trattamento rifiuti (CER 19 12 02): derivante dalla deferrizzazione della biomassa in ingresso e depositato in un cassone da 30 m³, a tenuta stagna munito di coperchio, posizionato in area pavimentata;
5. Eluati impianto demi (CER 19 09 06): le soluzioni di scarto dei controlavaggi dopo la rigenerazione delle resine a scambio, sono raccolti in un serbatoio in vetroresina del volume di 5 m³, dotato di idoneo bacino di contenimento in calcestruzzo, posizionato in prossimità dell'impianto demi stesso, ovvero in cisternette di capacità pari a 1 m³, e posizionate su idonei bacini di contenimento;
6. Fanghi e liquidi da svuotamento e pulizia delle vasche di raccolta delle acque piovane dei piazzali e del pozzetto disoleatore (CER 16 10 02), smaltiti direttamente da ditta specializzata;
7. Altri rifiuti di natura variabile generati a seguito di interventi di manutenzione straordinaria.

Il deposito temporaneo dei rifiuti interno alla Centrale è effettuato in aree dedicate ed attrezzate in relazione alla tipologia del rifiuto.

7. Altre attività connesse

1. Produzione di aria compressa: sono impiegati a questo scopo compressori a vite, essiccatori del tipo frigorifero e serbatoi polmone.
2. Altre attività: manutenzioni, attività di laboratorio, ecc.

8. Ciclo tecnico dell'acqua

• Approvvigionamento idrico

L'acqua è prelevata sia da acquedotto che da pozzo. L'utilizzo dell'acquedotto è dedicato ai servizi igienici, cui segue lo scarico in fognatura. Il prelievo sotterraneo avviene invece mediante due pozzi presenti all'interno del perimetro aziendale, ed è utilizzato per:

1. la produzione di acqua demineralizzata;
2. il raffreddamento in torre evaporativa;
3. l'irrorazione dei piazzali volta alla limitazione della dispersione delle polveri diffuse;

4. altri utilizzi minori (umidificazione delle ceneri, lavaggi, antincendio, ecc.).

Nella procedura di rinnovo della concessione di emungimento, il proponente ha richiesto l'incremento della portata autorizzata da 13,33 a 18,00 l/s.

- **Trattamento acque in ingresso - impianto di demineralizzazione**

L'impianto di demineralizzazione è utilizzato per la produzione e per il reintegro dell'acqua di caldaia.

L'impianto è costituito da due sezioni in serie fra di loro:

1. Sezione ad osmosi inversa;
2. Sezione a resine miste a scambio ionico.

Il concentrato proveniente dalla sezione di osmosi viene scaricato nella rete degli scarichi industriali. Gli eluati prodotti dalla rigenerazione della sezione a resine a scambio ionico vengono stoccati in un serbatoio prima di essere avviati a smaltimento finale esterno.

L'acqua così demineralizzata viene utilizzata come vapore all'interno della turbina.

- **Raffreddamento con torre evaporativa**

Il vapore in uscita dalla turbina viene inviato in un condensatore raffreddato mediante acqua di torre in circuito chiuso. Tutta l'acqua necessaria al raffreddamento delle varie utenze di centrale (circa 1.200 m³/h) circola in un circuito chiuso in modo da limitarne il consumo. Il raffreddamento dell'acqua avviene per mezzo di torri di raffreddamento articolate in gruppi ciascuno composto di ventilatore ed ugello di scarico. Le torri sono dotate di spurgo in continuo e reintegro.

- **Scarico delle acque industriali**

I principali effluenti di processo generati dall'esercizio della centrale sono:

1. Concentrato impianto a osmosi;
2. Condensa di scarico delle linee vapore;
3. Spurgo di caldaia (troppo pieno acqua osmotizzata);
4. Spurghi discontinui provenienti dal ciclo termico;
6. Spurghi del ciclo chiuso di raffreddamento.

Lo spurgo del ciclo chiuso di raffreddamento (6) viene convogliato nel pozzetto n. 7 (Scarico S1). Gli altri reflui di processo sono convogliati nel pozzetto n. 5 (Scarico S2).

A valle dei pozzetti sopra citati, i reflui di processo si riuniscono e vengono convogliati attraverso un'unica tubazione al Fiume Piave.

Gestione degli scarichi delle acque reflue domestiche, industriali e meteoriche

Si riepiloga di seguito la situazione degli scarichi presenti e attivi con relativi eventuali trattamenti, con riferimento alla Planimetria rete scarichi:

- Scarico S1 (pozzetto n. 7) in Fiume Piave

Allo scarico S1 è convogliato lo spurgo del ciclo chiuso di raffreddamento.

- Scarico S2 (pozzetto n. 5) in Fiume Piave

Come già sopra ricordato, allo scarico S2 sono convogliati i seguenti reflui:

1. Concentrato impianto a osmosi;
2. Condensa di scarico delle linee vapore;
3. Spurgo di caldaia (troppo pieno acqua osmotizzata);
4. Spurghi discontinui provenienti dal ciclo termico.

- Scarico S7 (pozzetto n. 8) in Fiume Piave

Allo scarico confluiscono le acque dilavanti le coperture dell'edificio adiacente l'area di caldaia dove è presente la sala controllo.

- Scarichi S3 ed S4 in fognatura comunale

Le acque reflue domestiche in uscita della palazzina uffici/magazzino vengono chiarificate in fossa Imhoff e quindi inviate alla fognatura comunale mediante lo scarico S3. Le acque reflue domestiche in uscita dai servizi igienici della sala quadri vengono chiarificate in fossa Imhoff ed inviate alla fognatura comunale mediante lo scarico S4.

- Scarico S6 in Fiume Piave

Allo scarico confluiscono tutte le acque meteoriche dilavanti i piazzali dell'intero stabilimento e le acque pluviali dei tetti della palazzina uffici dopo essere state sottoposte al sistema di trattamento seguente:

ALLEGATO AAL DECRETO N. 13 DEL 29 FEB. 2024

1. Sgrigliatura: nelle baie di sgrigliatura (id. n. 40 planimetria rete scarichi), installate sui due ramali principali dei collettori dei piazzali, i residui legnosi, che non sono stati tratti dalle griglie delle caditoie poste nei piazzali medesimi, vengono rimossi; il sistema di sgrigliatura è automatizzato e controllabile da DCS.
2. Sedimentazione: le acque provenienti dalle baie di sgrigliatura vengono raccolte in una vasca interrata di sedimentazione di capacità 200 m³ (id. n. 41 planimetria rete scarichi); nella vasca sono immerse le pompe di rilancio delle acque al serbatoio di stoccaggio. Il sistema di pompaggio è automatizzato e controllabile da DCS.
3. Stoccaggio: le acque provenienti dalla vasca di sedimentazione sono stoccate in un serbatoio di capacità pari a 1.300 m³ (id. n. 25 planimetria rete scarichi) e da questo sono inviate, attraverso pompe dedicate, al sistema di trattamento chimico-fisico. Il sistema di pompaggio è automatizzato e controllabile da DCS.
4. Trattamento chimico-fisico: il sistema di trattamento (id. n. 24 planimetria rete scarichi) prevede le seguenti fasi: flocculazione, filtrazione su letto a sabbia e adsorbimento tramite carboni attivi. Il sistema è automatizzato e controllato da pannello di controllo a bordo impianto.
5. Disoleazione: le acque trattate sono convogliate al disoleatore (id. n. 42 planimetria rete scarichi) per la separazione degli olii.
6. Campionamento: prima di essere restituite al corpo idrico superficiale le acque provenienti dalla fase 5 attraversano un pozzetto di campionamento.

Gestione delle emissioni in atmosfera

All'interno dello stabilimento l'unico punto di emissione significativo è relativo al camino per l'evacuazione dei fumi della Centrale, identificato con la sigla E1 nella Planimetria punti di emissione.

Il sistema di abbattimento per i fumi provenienti dalla caldaia a biomasse risulta composto da:

1. Camera di post combustione con iniezione di aria comburente (aria secondaria) per l'abbattimento di CO e la combustione delle particelle sospese;
2. Iniezione in camera di post combustione di una soluzione di urea al 45%, mediante un getto di aria compressa, al fine di ottenere la riduzione degli NOx presenti nei fumi (SNCR);
3. Precipitatore elettrostatico per l'abbattimento polveri. Le ceneri raccolte sono convogliate mediante sistema di trasporto pneumatico al silo dedicato, e da qui allontanate a norma di legge. Il silo è dotato sullo sfiato di filtro a maniche;
4. Iniezione in linea di una miscela di bicarbonato di sodio secco additivato con carbone attivo per l'abbattimento dei gas acidi (HCl, HF, SOx) presenti nei fumi;
5. Filtro a maniche che consente infine di catturare i sali di sodio formati dalla neutralizzazione degli acidi e il particolato residuo non abbattuto dal precipitatore elettrostatico. Le ceneri raccolte sono convogliate al silo precedentemente descritto.

Sul camino E1 è installato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in accordo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente (DGRV n. 938 del 6 maggio 2008).

Oltre al punto di emissione E1, esistono altre 3 emissioni convogliate, classificate come non significative:

1. Sfiato filtrato del silo di stoccaggio delle ceneri;
2. Camino caldaia per riscaldamento degli ambienti;
3. Un'emissione dell'aria aspirata dal mulino cippatore filtrata attraverso filtro a maniche.

Sono presenti inoltre emissioni diffuse generate dalle operazioni di stoccaggio, movimentazione e trattamento delle biomasse.

Gestione rifiuti in ingresso

Per l'organizzazione della biomassa legnosa vergine e della biomassa legnosa rifiuto sul piazzale si veda la Planimetria stoccaggi.

L'area di stoccaggio è suddivisa in diverse sub-aree di dimensione variabile in funzione delle contingenze logistiche, ove sono tenuti separati i rifiuti costituiti dalle diverse tipologie autorizzate. In considerazione della variabilità dei rifiuti in ingresso e al fine di consentire la necessaria flessibilità gestionale, alle aree non è assegnata rigidamente una particolare tipologia di biomassa.

Con riferimento ai criteri necessari per l'esclusione di particolari tipologie di rifiuti dall'applicazione del DLgs 152/2006 - Titolo III-bis - Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, si evidenzia che il proponente ha

definito una procedura di omologa (Allegato 4) volta ad accertare l'accettabilità dei rifiuti in impianto, con particolare riferimento ai requisiti dettati dall'art. 237-ter del medesimo decreto.

Per quanto attiene ai controlli analitici effettuati sui rifiuti in ingresso, essi sono descritti nella tabella seguente:

| Descrizione Rifiuti | Codice CER | Modalità Stoccaggio | Recupero (codice) | Fase di utilizzo | Modalità di controllo e analisi | Fonte del dato | Frequenza autocontrollo |
|--|------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Scarti di corteccia e sughero | 03 01 01 | Piazzale | R1, R13 | 1-4 | Peso (l/anno) | Bindellato di pesata | Alla ricezione |
| | | | | | Controllo analitico | Rapporto di prova | Ogni prima fornitura con validità 24 mesi |
| Scarti di corteccia e legno | 03 03 01 | Piazzale | R1, R13 | 1-4 | Peso (l/anno) | Bindellato di pesata | Alla ricezione |
| | | | | | Controllo analitico | Rapporto di prova | Ogni prima fornitura con validità 24 mesi |
| segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | 03 01 05 | Piazzale | R1, R13 | 1-4 | Peso (l/anno) | Bindellato di pesata | Alla ricezione |
| | | | | | Controllo analitico | Rapporto di prova | Ogni prima fornitura con validità 24 mesi |
| Imballaggi in legno | 15 01 03 | Piazzale | R1, R13 | 1-4 | Peso (l/anno) | Bindellato di pesata | Alla ricezione |
| | | | | | Controllo analitico | Rapporto di prova | Ogni prima fornitura con validità 24 mesi |
| Legno (ex tipologia 4) | 17 02 01 | Piazzale | R1, R13 | 1-4 | Peso (l/anno) | Bindellato di pesata | Alla ricezione |
| | | | | | Controllo analitico | Rapporto di prova | Ogni prima fornitura con validità 24 mesi |
| legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | 20 01 38 | Piazzale | R1, R13 | 1-4 | Peso (l/anno) | Bindellato di pesata | Alla ricezione |
| | | | | | Controllo analitico | Rapporto di prova | Ogni prima fornitura con validità 24 mesi |

COMPONENTI AMBIENTALI, DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI e MISURE DI MITIGAZIONE

Nella Relazione vengono analizzate ed approfondite le componenti ambientali potenzialmente impattate dallo stabilimento esistente in esame ed i relativi impatti. Per ciascuna si riportano le informazioni più rilevanti.

Atmosfera

Allo scopo di identificare, descrivere e valutare gli impatti sull'atmosfera della centrale a biomasse CEB di Longarone (BL) è stato predisposto un apposito Studio di ricaduta al suolo degli inquinanti in atmosfera (Allegato 3) successivamente integrato con l'Allegato 1 (Integrazioni giugno 2023), a seguito della specifica richiesta di integrazioni del 01.02.2023 e quindi con un ulteriore Allegato 1 (Integrazioni volontarie Settembre 2023).

Lo studio è stato sviluppato mediante l'applicazione di "CALPUFF Model System", con l'identificazione di 6 ricettori sensibili nel territorio vicino all'impianto industriale.

Vengono quindi presentati i risultati della modellazione per lo scenario autorizzato e per lo scenario misurato, ovvero la media degli autocontrolli eseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per quanto riguarda lo Scenario Misurato le concentrazioni calcolate ai recettori sono sempre risultate inferiori al 5% dei valori limite previsti dalla normativa vigente per la qualità dell'Aria (D.Lgs. n. 155/2010) per tutti i parametri considerati.

Per quanto riguarda lo Scenario Autorizzato le concentrazioni calcolate presso alcuni recettori sono risultate superiori al 5% del valore limite ma inferiore al limite/standard Q.A. (D.Lgs. n. 155/2010) per i parametri NO2 e SO2.

Il Proponente ritiene che le valutazioni short term relative a NO2 e SO2 dello scenario "autorizzato" risentano di risultati della modellizzazione meteorologica CALMET non sempre completamente verosimile relativamente ad alcune date e orari di simulazione. Inoltre osserva che la modellizzazione di queste statistiche short term sono state eseguite con le concentrazioni massime orarie, mentre è statisticamente molto improbabile che gli episodi di emissione superiori ai limiti orari possano verificarsi contemporaneamente alle 18 o 25 ore annue di maggiore criticità meteorologica.

Ricorda inoltre che, per quanto riguarda lo SO2, il background è al di sotto della soglia di rilevabilità e pertanto la immissione calcolata dal modello, sommata al valore di background, risulta di un ordine di grandezza

inferiore al limite di legge per la qualità dell'aria. Aggiunge che attualmente la Società, tramite i sistemi di abbattimento delle emissioni e, principalmente, tramite l'oculata composizione della miscela di alimentazione, mantiene tali valori emissivi stabilmente al di sotto dei 5 mg/Nm³.

Infine il Proponente dichiara che la Società ha valutato l'opzione di proporre una riduzione del limite di emissione giornaliero dell'SO₂, ma in virtù della grande incertezza riguardante lo scenario futuro del mercato non ritiene tecnicamente possibile la riduzione di tale limite, in un contesto in cui nello scenario autorizzato l'emissione è di un ordine di grandezza inferiore al limite di legge per la qualità dell'aria, ovvero già su valori minimali.

Misure di Mitigazioni adottate

- Irrorazione del piazzale, mediante spruzzatori, da maggio a ottobre, in condizioni di non piovosità e moderata ventosità, quando siano in approvvigionamento o lavorazione materiali pulverulenti;
- Trasporti confinati delle biomasse macinate mediante cassoni chiusi o coperti con telo adeguato;
- Aspirazione e filtrazione aria dell'edificio cippatura (che è mantenuto in depressione);
- Macinazione con mezzi mobili dotati di sistemi di umidificazione.

Proposte di Misure di Mitigazioni da adottare

- Integrazione della piantumazione perimetrale esistente sul lato Nord con siepi arbustive sempreverdi di prunus laurocerasus. È prevista la messa a dimora di 90 piante con distanza tra le stesse di circa 65 cm. Tempi di realizzazione: 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica.
- Utilizzo sistematico di una spazzatrice industriale per la rimozione delle polveri che si depositano sui piazzali (che comporta anche un risparmio di acqua dedicata all'irrorazione dei piazzali). Tempi di realizzazione: 3 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003.

Qualora ciò, alla prova dei fatti, non fosse ritenuto sufficiente, CEB propone, come ulteriore misura di mitigazione, l'utilizzo di un nebulizzatore mobile dedicato, preventivamente individuato nel modello EMICONTROLS L.3.

Idrografia superficiale

Come descritto nei paragrafi precedenti, l'insediamento dà origine ad una serie di scarichi di acque reflue con recapito nel Fiume Piave. In particolare si tratta di scarichi di acque reflue industriali e meteoriche.

Il Proponente riporta i valori dell'indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMEco), per le 2 stazioni della rete di monitoraggio ARPAV poste sul Fiume Piave e più prossime all'insediamento, in particolare la n. 603 come stazione di monte, la n. 13 come stazione di valle. Evidenzia in tal senso che i valori di LIMEco per le due stazioni considerate, lungo il decennio 2010-2020, sono sempre risultati entro la Classe 1, corrispondente ad un livello Elevato.

Conclude quindi che, per quel che riguarda gli scarichi nel fiume Piave, lo scarico delle acque dallo stabilimento non contribuisce negativamente alla qualità delle acque del fiume Piave.

Nota istruttoria sulla Richiesta di modifica non sostanziale:

Il proponente dichiara che il processo di demineralizzazione dell'acqua per la generazione del vapore della centrale "genera acque che CEB intende avviare allo scarico generale delle acque industriali anziché avviare a smaltimento [...]. Si tratta di un quantitativo approssimativo di 4 m³/settimana di acque caratterizzate da contenuto in ione Cloruro (Cl⁻) determinando un incremento allo scarico minimo (circa 32 mg/l) di ione cloruro (Cl⁻) rispetto al limite per lo scarico nelle acque superficiali di 1.200 mg/l".

Dichiara inoltre che tali acque "sarebbero unite alle acque di processo denominate spurghi discontinui della caldaia".

Da tutto quanto riportato in relazione pare evincersi quindi che il Proponente, in fase di rinnovo dell'autorizzazione, intenda richiedere che gli eluati prodotti dalla rigenerazione della sezione a resine a scambio ionico – oggi destinati a impianti terzi – vengano invece scaricati nella rete delle acque industriali, senza trattamento.

Ciò premesso, si ritiene che tale richiesta di modifica non possa essere valutata sotto il profilo della compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento in oggetto così come attivato dal proponente, poiché per quanto previsto espressamente dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016, detto procedimento deve avere ad oggetto una domanda di rinnovo di autorizzazione di una attività esistente non interessata da modifiche. A tal proposito

si ricorda che la DGR n. 1020 del 29.06.2016 prevede espressamente che la procedura semplificata di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 non si applica qualora debbano essere autorizzate modifiche che incidono su aspetti gestionali o progettuali dell'opera e che possano determinare ripercussioni negative sull'ambiente. Pertanto, anche alla luce della documentazione presentata, non vi sono elementi sufficienti per poter escludere la sussistenza di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente.

Suolo e sottosuolo

Il Proponente fa presente che:

1. L'area del sito dove si trova la centrale risulta già definita come suolo consumato della Mappa delle carte del consumo di suolo nel Veneto dal 2006 al 2021 (ediz. 2022);
2. Il sito è pavimentato;
3. Vi sono due pozzi freatici titolari di concessione provinciale;
4. Non vi sono interventi che possano interessare la componente suolo- sottosuolo.

Pertanto conclude che non si rilevano particolari impatti su questa componente ambientale.

Clima acustico

A seguito della specifica richiesta di integrazioni del 01.02.2023 il Proponente ha presentato dapprima l'elaborato "CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO - ANNO 2023 - CAMPAGNA FONOMETRICA ad IMPIANTO IN MARCIA 15 e 16/05/2023" (Allegato 5 - Integrazioni giugno 2023) e poi l'elaborato "CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO - ANNO 2023 - CAMPAGNA FONOMETRICA ad IMPIANTO IN MARCIA 15 e 16/05/2023 - CAMPAGNA FONOMETRICA ad IMPIANTO FERMO 13 e 14/10/2023 (Allegato 1 - Integrazioni volontarie Dicembre 2023).

La Centrale di CEB opera a ciclo continuo 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana.

Presso l'impianto, le sorgenti principali di emissione acustica sono costituite dai cippatori (uno fisso e due mobili) utilizzati per la preparazione della biomassa i quali sono attivi dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 nei giorni feriali e dalle 07:00 alle 12:00 il sabato. I cippatori, dunque, non risultano mai attivi nel periodo notturno.

I servizi di approvvigionamento del materiale, trasporto e deposito nello stabilimento sono svolti tramite mezzi quali camion, caricatori verticali e carrelli elevatori; l'utilizzo e il transito di tali mezzi avviene dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 (con minor frequenza nei giorni festivi e in orario notturno).

Durante le misure presidiate si è constatato che il traffico delle principali arterie stradali presenti nell'intorno dell'impianto, la Statale 51 Alemagna e la Strada Regionale 251, sia un contributo importante sul livello di rumore ambientale.

Dalle conclusioni della valutazione acustica si evince che, presso tutti i recettori individuati, risultano essere rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti nella zonizzazione acustica ed i valori limite differenziali, con le attività di CEB S.r.l regolarmente in marcia ed a pieno regime (risultavano attivi altresì i due macinatori mobili ed i due mezzi di movimentazione ad essi asserviti) ed anche nel periodo notturno.

Campi elettromagnetici a bassa frequenza

Il proponente riporta che nel maggio 2022 è stata eseguita una "Valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi magnetici". L'analisi ha evidenziato che, nell'arco del ciclo di rilievo, in nessuna postazione di lavoro risultavano superati i valori limite per l'esposizione della popolazione di cui al D.P.C.M. 8/7/2003.

Pertanto, tenuto conto della distanza delle abitazioni più prossime allo stabilimento, è lecito affermare che gli effetti delle emissioni di C.E.M. dell'impianto sugli ambienti abitativi debbono ritenersi trascurabili.

Traffico generato

Il sito produttivo è fiancheggiato dalla Strada Regionale 251, che dopo aver attraversato il Fiume Piave, interseca la Strada Statale n. 51 di Alemagna.

Nella relazione si dichiara che l'attività determina una affluenza media di circa 16 mezzi pesanti/giorno per 7 ore/giorno.

Il proponente riporta quindi alcuni dati del rilievo eseguito da ANAS SPA per la redazione dello Studio del traffico a supporto della procedura di VIA statale, relativa al Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021. In tale rilievo, nella stazione di rilevamento del traffico n. 3 (SS 51- km45+6) posizionata a pochi

chilometri dal sito produttivo, il maggior numero di veicoli pesanti registrato è risultato essere di 243 camion/ora durante la settimana, nella fascia oraria 7:00-9:00.

Pertanto si conclude che il traffico provocato dai mezzi della ditta per il trasporto del combustibile, abbia un'incidenza del tutto trascurabile sul traffico complessivo.

OSSERVAZIONI

Entro i termini di cui all'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.

PARERI

Nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti **pareri/note**, che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.

Ente/Amministrazione: Unità organizzativi Servizi Forestali – Sede di Belluno - prot. n. 540170 del 22.11.2022

Contenuto nota:

Si comunica che non risultano aspetti di competenza da parte della scrivente struttura.

2.

Ente/Amministrazione: Provincia di Belluno - prot. n. 39573 del 23.01.2023

Contenuto parere:

Viene espresso un Parere in merito alla documentazione depositata dal proponente.

Si ritiene preliminarmente di specificare, relativamente alla domanda di rinnovo della concessione al prelievo di acqua pubblica, che la medesima non rientra tra i titoli ricompresi nella autorizzazione unica ex D.Lgs 387/2003, in quanto non costituisce titolo autorizzativo ma elemento di natura contrattuale. La richiesta di rinnovo con aumento del prelievo è da valutare invece nell'ambito del procedimento di VIA quanto agli impatti ambientali attesi.

Si richiedono quindi le seguenti integrazioni e chiarimenti:

Gestione rifiuti e materie

1. Specificare e motivare la capacità massima giornaliera di trattamento rifiuti anche indicando una ripartizione media tra rifiuti e biomassa vergine;
2. Specificare e motivare la capacità massima di stoccaggio istantanea di rifiuto e di biomassa.
3. Indicare le procedure adottate per la ricostruzione della provenienza della "biomassa-rifiuto" al fine di poter escludere che essa abbia subito trattamenti a base di composti organoalogenati o di metalli pesanti,
4. Indicare le procedure adottate per la ricostruzione della provenienza della "biomassa non rifiuto", atta a verificare la qualità del materiale conferito ricostruendone il percorso di provenienza e rendendo disponibili i dati ai fini del controllo ambientale, compresa la tracciabilità della filiera corta e della valutazione degli impatti;
5. Si ricordano all'Azienda gli adempimenti in capo ai gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, relativi alla redazione e gestione di Piani di emergenza interna/esterna, introdotti con la Legge 01/12/2018, n. 132 di conversione del D.L. 04/10/2018, n. 113, tenuto conto anche di quanto disposto dal D.P.C.M. 27/08/2021 di approvazione delle "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti".
6. Chiarire cosa si intenda per "intermedio di processo o di lavorazione" come indicato in planimetria stoccaggi e a pag.13 dell'elaborato Relazione ex art 13_SICET, descrivendone la gestione con particolare riferimento al fatto che la formazione di cumuli sia costituita da soli "rifiuti" o da sola "biomassa-non rifiuto" ovvero da una miscela fra i due.

Acque reflue

1. Si ritiene opportuna la rivalutazione complessiva del ciclo delle acque, sia per la gestione delle acque reflue industriali che delle acque meteoriche di dilavamento, sviluppando una proposta progettuale che preveda il recupero di acque meteoriche e di processo, in alternativa all'aumento del prelievo idrico richiesto, quantomeno per gli utilizzi in cui l'acqua deve avere natura meno "pregiata" (es. bagnatura piazzali, lavaggi, ecc.);
2. Gli scarichi assimilati ai domestici, in uscita dalle vasche Imhoff, sono attualmente convogliati ad una condotta fognaria. Per quanto agli atti, vi sono nell'area due condotte di fognatura parallele, ex CONIB prive di trattamento terminale e quindi con recapito diretto nel corso d'acqua (F. Piave). Si ritiene necessario chiarire:
 - l'idoneità della condotta a ricevere i reflui nonché la possibilità di individuare un recettore finale differente dal corpo idrico;
 - la titolarità nella gestione della condotta.

Acque meteoriche

1. Sia aggiornato il dimensionamento degli impianti di trattamento sulla base di un tempo di ritorno di pioggia di almeno 50 anni.
2. Descrivere le modalità di gestione delle acque di seconda pioggia tenuto conto della chiusura di un tratto di condotta S5;
3. Descrivere le modalità di invio a trattamento delle acque dilavanti la falda di copertura del capannone;
4. Con riferimento alla caditoia posta in prossimità della piazzola di rifornimento del gasolio (documentazione fotografica esito dell'ispezione di Arpav effettuata nel 2022, trasmessa con prot. n. 98925 del 09/11/2022) si chiede di descriverne le caratteristiche, la funzione e il recapito finale. In riferimento alla gestione di detto punto di rifornimento devono essere analizzate le interferenze con i pozzi di prelievo idrico adiacenti.

Suolo e sottosuolo

1. Lo stabilimento insiste su parte della proprietà ex SEP ed i fabbricati al confine sud sono impostati sopra gli esistenti locali interrati che erano utilizzati dalla precedente attività per stoccaggio di carburanti, materie prime quali colle, locali caldaia ed altri usi che potrebbero aver dato luogo a potenziali contaminazioni. Si chiede all'Azienda se sia stata svolta un'attività di *due diligence* e in caso contrario di documentare con adeguate indagini la immunità da contaminazioni o la eventuale messa in sicurezza delle matrici coinvolte.

Emissioni in atmosfera

1. Con riferimento alla relazione di ARPAV, trasmessa con prot. n. 98925 del 09/11/2022, in esito dell'attività ispettiva 2022, da cui si evince la presenza di fenomeni di dispersione delle ceneri pesanti durante le operazioni di travaso delle stesse, si chiede una verifica e descrizione del sistema di contenimento attualmente in uso, con previsione di una sua implementazione per evitare i fenomeni sopra citati;
2. In relazione agli utilizzi delle acque indicati a pag. 28 dell'elaborato "Relazione ex art. 13 SICET Longarone" e considerato che a pag. 32 si precisa che le ceneri pesanti sono stoccate in cassoni a tenuta stagna e le ceneri leggere in silos o sacconi ("in caso di necessità"), si chiede di precisare:
 - cosa si intenda con "umidificazione delle ceneri";
 - in quale fase delle operazioni di gestione delle ceneri, con quale modalità e con quale finalità l'acqua sia utilizzata per "umidificazione".
3. In relazione alla presenza dei cippatori/macinatori (2 mobili e uno fisso) si ritiene necessario che l'Azienda, in relazione agli impatti su tutte le matrici ambientali anche segnalati da Arpav, integri nel dettaglio la modalità di gestione delle biomasse, rifiuto e non, dall'ingresso in impianto fino alla preparazione della miscela da inviare in caldaia descrivendo:
 - tipologia e numero dei macchinari utilizzati, potenza, tipo di lavorazione effettuata sulla biomassa (es. sfibratore, trituratore a martelli, ecc.);
 - fonte di alimentazione dei cippatori (es. elettrico, combustibile, ecc.);
 - modalità di utilizzo dei cippatori (aree di lavoro, gestione dei materiali in ingresso ed uscita, presenza di nastri trasportatori, ecc.) indicando il criterio di utilizzo dei macchinari anche in base alle esigenze di lavorazione (es. uso contemporaneo, uso alternativo, ecc.);
 - modalità di contenimenti degli impatti sulle matrici ambientali derivanti da tali lavorazioni;
4. Nel modello previsionale di ricaduta delle emissioni, la stazione considerata per il fondo ambientale non appare idonea (Fortogna, campagna mobile estate 2019) dato che il periodo considerato è limitato al semestre caldo. Rispetto allo studio di VINCA si chiede di applicare la modellistica di dispersione degli inquinanti anche alle aree afferenti alla rete Natura 2000, integrando la Relazione di Screening al fine di definire la significatività

ALLEGATO

A

AL. DECRETO N. 13

29 FEB. 2024

o meno delle ricadute su habitat e specie. La modellistica prende in considerazione i limiti di emissione al camino E1, ma non considera le emissioni diffuse, per le quali si chiede una implementazione.

Si osserva che i dati di qualità dell'aria presentati a pag. 58-59 (campagne mobili loc. Codissago 20 giugno-4 settembre 2017 e nel periodo 24 gennaio – 1 maggio 2018) i valori di PM10, BaP e NOx delle campagne ARPAV presentano superamenti dei limiti (per PM10 anche superiori alla stazione di fondo urbano di Belluno), oltre alla sporadica presenza di toluene e xileni, non giustificabili dalla presenza di un contesto urbano o di arterie di traffico significative.

Rumore

1. Si evidenzia che negli elaborati inerenti il rumore (“valutazione impatto acustico” e pag.78 “Relazione ex art 13 SICET Longarone” è indicata la presenza di 2 cippatori (uno fisso e uno mobile) mentre nella relazione “Relazione ex art 13 SICET Longarone” a pagina 13 si citano i due macinatori mobili ed il mulino-cippatore fisso. Si chiede di chiarire l'incongruenza ed eventualmente aggiornare la valutazione acustica. Inoltre a pag. 77 della “Relazione ex art. 13 LR 4/2016” viene riportato che l'impianto è inserito nella fascia di rispetto della SS 51, ma risulta evidente dalla mappa che non lo è, mentre rientra nella fascia di pertinenza della SR 251 (indicata nel piano di zonizzazione come classe IV).

Controdeduzioni proponente:

Alla nota della Provincia il proponente ha dato riscontro con nota prot. n. 302227 del 05.06.2022, esponendo quanto segue:

Gestione rifiuti e materie

1. e 2. Si rimanda al punto 3 del documento “integrazioni Giugno 2023” in cui sono riportati i dati richiesti.
3. Si rimanda alla procedura di omologa (Allegato 4).
4. Per quanto concerne le biomasse non rifiuto in ingresso non sono applicabili, nell'attuale contesto economico e normativo, controlli di filiera sul 100% degli approvvigionamenti. La tracciatura, che non potrebbe essere eseguita se non dai fornitori di CEB, è estremamente complessa e, pur a fronte della presenza di incentivi economici che la società riconosce ai fornitori quando la tracciatura viene eseguita, solamente parte degli approvvigionamenti (60%-70%) sono efficacemente tracciati.
5. Si conferma che CEB ha inviato entro i termini previsti il piano di emergenza interno alla Prefettura di Belluno.
6. Per intermedio di processo, si intende la materia prima combustibile che è entrata nel processo produttivo ovvero nell'operazione di recupero R1. I cumuli sono costituiti dal mix produttivo della miscela di alimentazione della caldaia. In sintesi il ciclo di recupero è il seguente:
 1. Ricevimento della biomassa e della biomassa rifiuto n.p. in ingresso
 2. Selezione di carichi in pezzatura adeguata
 3. Avvio allo stoccaggio come intermedio di processo
 4. Miscelazione delle componenti
 5. Avvio alla combustione.

Acque reflue

1. Il recupero di acque non risulta tecnicamente possibile.

Infatti le acque di processo sono tutte condizionate chimicamente ed il loro utilizzo nella irrorazione dei piazzali indurrebbe un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre le stesse non possono essere utilizzate per la bagnatura delle ceneri pesanti, in quanto si genererebbe l'alterazione del rifiuto.

Per quanto attiene alle acque meteoriche, l'impossibilità tecnica di utilizzo delle stesse, vale sia per quelle trattate, che per quelle non trattate. L'utilizzo di tali acque per l'irrigazione dei piazzali, in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, genererebbe potenzialmente un rischio biologico per i lavoratori di CEB ed un rischio di sanità pubblica per la popolazione, non potendosi escludere a priori che tali acque siano esenti da agenti patogeni. Genererebbe inoltre un rischio chimico indotto dalle sostanze chimiche utilizzate per il ciclo di chiariflocculazione, non compatibile con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008.

Si rileva inoltre che le acque di pozzo vengono prelevate dalla falda freatica propria del fiume Piave che risulta essere una falda piuttosto ricca.

L'attuale autorizzazione prevede una portata di emungimento di 13,33 l/s, distribuita su 2 pozzi che possono funzionare in modalità alternata, mai in contemporanea. Inoltre, tale portata viene restituita al Piave stesso a ca. 50 m di distanza dal punto del prelievo.

La richiesta di incrementare tale derivazione a 18 l/s, appare perciò di irrilevante significato per quanto riguarda l'ecosistema fiume.

Gli oneri per investimenti in variazioni impiantistiche, di entità preliminarmente stimata non inferiore a 200.000 €, e gli oneri di esercizio, inclusi gli incrementati oneri di gestione delle ceneri pesanti che attualmente sono indirizzate ad operazioni di recupero e che nel caso in ipotesi sarebbero destinate a discarica, di entità preliminarmente stimata almeno paragonabile ai costi di investimento, sarebbero totalmente ingiustificabili.

2. Gli scarichi in parola sono stati realizzati ed allacciati alla fognatura con regolare autorizzazione rilasciata nel 2005 dall'ente competente. Il carico biodegradabile prodotto a monte delle fosse Imhoff corrisponde, nella situazione di picco, a 3 abitanti equivalenti ed in media a 2 abitanti equivalenti. CEB ad oggi paga regolarmente a BIM-GSP gli oneri per lo scarico in fognatura e per la depurazione delle acque.

Acque meteoriche

1. L'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche rispetta i dettami del Decreto autorizzativo n. 45 del 6 luglio 2011, autorizzazione peraltro regolarmente rinnovata alla scadenza.

Nel corso dell'esercizio l'impianto si è rilevato sovradimensionato rispetto alle reali necessità di trattamento e si è dimostrato efficiente ed adeguato sia nell'anno storicamente più piovoso, il 2014, che in occasione della tempesta c.d. Vaia.

Un eventuale adeguamento degli impianti a volumi ipotetici di precipitazioni con tempo di ritorno di 50 anni, indurrebbe ulteriori oneri di investimento per un ammontare stimato preliminarmente in non meno 700.000 €, con costi ambientali ingenti dovuti alla realizzazione.

2. e 3. Le acque raccolte dai pluviali relativi alla palazzina uffici, originariamente inviati allo scarico delle acque meteoriche non trattate S5, sono ora inviate al sistema di trattamento.

4. Si tratta di un pozzetto cieco, posto in un'area di piazzale con inclinazione convergente sul medesimo, preposto alla raccolta di eventuali sversamenti che possano avvenire in fase di rifornimento dei mezzi o di rifornimento del deposito gasolio.

Suolo e sottosuolo

1. Non è stata fatta alcuna due diligence. Per quanto pertiene l'area ex-SEP, sono state fatte delle indagini specifiche in relazione ad alcuni manufatti e tali indagini hanno evidenziato l'assenza di contaminazione delle matrici coinvolte.

Emissioni in atmosfera

1. Le ceneri pesanti formatesi dalla combustione vengono raccolte mediante un trasportatore a catena raschiante di estrazione ed inviate a cassoni scarrabili a tenuta stagna, dotati di coperchio rigido di chiusura, mediante l'utilizzo di siviere forcabili. Per quanto tali siviere siano sottoposte a regolare manutenzione, può accadere che rotture accidentali non prevedibili determinino la fuoriuscita di minime quantità di ceneri pesanti, come verificatosi in occasione della visita ispettiva di ARPAV. In tal caso, la siviera viene inviata a riparazione e prontamente sostituita con siviera integra di scorta. Le ceneri fuoriuscite vengono raccolte nel minimo tempo tecnico necessario e immesse nei cassoni di contenimento.

2. L'umidificazione delle ceneri riguarda esclusivamente le ceneri pesanti. Esse vengono umidificate con minime quantità di acqua, circa 1 m³/die, al doppio fine di effettuarne un raffreddamento (spegnimento) che limiti le deformazioni termiche che potrebbero danneggiare i sistemi di contenimento e di eliminare la generazione di polverosità, e conseguentemente la possibilità di generare emissioni fuggitive, durante le attività di movimentazione. Tale umidificazione viene fatta, per tramite di 3 ugelli nebulizzatori, all'interno del processo prima dello scarico nelle siviere. Si tratta di una prassi tecnologica molto comune negli impianti termoelettrici dotati di forni a griglia.

3. I macinatori mobili vengono sostituiti periodicamente seguendo l'evoluzione tecnologica e le necessità di mercato. Quelli attualmente in uso sono uno sfibratore mobile marca Doppstadt modello DH 3060, ed un cippatore a martelli di medesima marca e modello AK 535, dotati di motore diesel.

L'area di lavoro di tali macchinari è rappresentata da tutto il piazzale di stoccaggio delle biomasse. Essi sono spostati nelle diverse zone del piazzale in funzione delle esigenze di minimizzazione dei percorsi logistici nonché in funzione della natura e della quantità di approvvigionamenti di materia prima. Sono usati sia contemporaneamente, in zone separate o in linea, che singolarmente.

Il cippatore fisso è azionato da un motore elettrico ed è collocato in un capannone con pareti fonoassorbenti ed impianto di aspirazione delle polveri ed è utilizzato per particolari tipologie di biomasse quali ad esempio tronchi di grosse dimensioni.

ALLEGATO AAL. DECRETO n. 13 del 29 FEB. 2024

Per quanto attiene alle modalità di contenimento delle emissioni, si rimanda a quanto già descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione (Allegato 2), sia a quanto descritto nella Relazione ex. Art 13 alla voce mitigazioni.

4. Nell'ambito della richiesta di integrazioni è stato elaborato uno specifico file *.shp che riporta graficamente il 5% dei valori misurati di NOx nell'ultima campagna d'indagine. Questo valore è stato preso come riferimento in base alle linee guida ANPA del 2001, che definiscono come assolutamente trascurabile l'effetto degli NOx sulla vegetazione a concentrazione inferiori del 1,5 µg/m³.

L'aggiornata elaborazione modellistica conferma la completa assenza di sovrapposizione tra areale di dispersione degli inquinanti NOx e siti Natura 2000 sia per distanza lineare (superiore ai 300 m) che per distanza altitudinale (superiore ai 200 m) nei punti più prossimi posti a nord di Codissago. Non solo non vi è sovrapposizione tra area di dispersione di NOx > 1,5 µg/m³, ma anche le aree boschive più prossime al perimetro dei siti si vengono a trovare ad un'altitudine di sicurezza rispetto alla specifica emissione puntuale. Per quanto riguarda la parte relativa alle emissioni diffuse, sono attuate efficacemente tutte le misure atte al contenimento delle stesse (utilizzo sistematico di una spazzatrice industriale, unitamente alla irrorazione dei piazzali).

È ben noto, e citato in diverse pubblicazioni di ARPAV, il fatto che toluene, xileni e PM10 siano immessi in atmosfera dai processi di combustione degli impianti di riscaldamento civili, e dal traffico di autoveicoli alimentati a benzina. Inoltre, il toluene è un idrocarburo usato comunemente nei solventi industriali e si trova in moltissimi prodotti (benzina, vernici, lacche, adesivi, solventi, colle, ecc.) per esempio, nell'industria del mobile. Anche lo Xilene è una sostanza comunemente presente nelle benzine e nei solventi.

I superamenti dei limiti e la presenza di tali composti non sono attribuibili alle attività di CEB, come evidenziato dal sistema di monitoraggio delle emissioni e dallo studio delle relative ricadute al suolo.

Si fa presente che nell'area industriale contigua allo stabilimento CEB, in prossimità al punto di localizzazione della centralina installata da ARPAV, è presente uno stabilimento, appartenente ad altra società, il cui processo produttivo ricomprende proprio fasi di verniciatura.

Rumore

1. Si rimanda alla valutazione di impatto acustico.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si rimanda alle valutazioni del successivo parere della Provincia di Belluno, di cui al punto 6.

3.

Ente/Amministrazione: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno - prot. n. 41976 del 24.01.2023

Contenuto nota:

Si comunica, per quanto di competenza che, da un controllo della documentazione agli atti, l'attività in argomento è provvista di regolare autorizzazione ai fini antincendio a seguito dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, presentata in data 28/03/2019.

Pertanto, in mancanza di una successiva richiesta di valutazione di progetti di nuovi impianti o costruzioni o di progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e riferita alle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, categorie B e C, si esprime nulla osta, per quanto di competenza, all'assenso alla decisione oggetto della Conferenza indetta, a condizione che sia inequivocabilmente acclarata dalla documentazione tecnica allegata all'istanza l'assenza di nuove attività di cui sopra o delle suddette modifiche progettuali comportanti aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si prende atto della comunicazione dei Vigili del Fuoco, dando atto nel contempo che l'istanza di cui all'oggetto riguarda il rinnovo di una autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/03 senza modifiche.

4.

Ente/Amministrazione: U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV - prot. n. 43076 del 24.01.2023

Contenuto nota:

L'ufficio richiede delle integrazioni relative alla procedura di valutazione di incidenza. La richiesta è riportata integralmente al punto 10 del paragrafo "Richiesta di integrazioni del 01.02.2023".

Controdeduzioni proponente:

Alla richiesta di integrazioni il proponente ha dato riscontro con nota prot. n. 302227 del 05.06.2022.

5.**Valutazione d'incidenza** (parere endoprocedimentale)

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA relativa alla Procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale n. 22/2024 del 17.01.2024 a cura della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

L'ufficio competente riferisce quanto segue:

"Per l'istanza in oggetto si è provveduto all'esame della documentazione per la valutazione di incidenza redatta dalla dott.ssa Annalisa Capolupi, per conto del Proponente (CEB – COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE SRL) di cui alle note con prot. n. 318324 del 13.06.2023, n.527567 del 29.09.2023 e n.644861 del 04.12.2023, a seguito della richiesta di integrazioni della documentazione di cui al prot. reg. n.560146 del 05.12.2022.

Gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza (sulla base dell'allegata relazione istruttoria n. 22/2024) si riferiscono a:

DARE ATTO

- i. che quanto non oggetto della presente valutazione sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa la realizzazione delle opere della presente istanza qualora:
 - a. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - b. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - c. non si determini (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario, non si determini una contrazione della popolazione delle specie di interesse comunitario ovvero non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario: *Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Bonasa Bonasia, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Picus canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Apus melba, Ptyonoprogne rupestris, Anthus spinoletta, Cinclus cinclus, Prunella modularis, Turdus torquatus, Parus montanus, Parus cristatus, Parus ater, Certhia familiaris, Nucifraga caryocatactes, Loxia curvirostra, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus;*

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole della procedura di valutazione di incidenza per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 dell'impianto di produzione di energia termoelettrica a biomassa vergine e biomassa-rifiuto non pericoloso, sito in loc. Codissago, in comune di Longarone (BL)

infine

RACCOMANDARE

ALLEGATO

A

AL DECRETO N. 13 del 29 FEB, 2024

- l'attuazione di idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico in corrispondenza dello scarico nel fiume Piave;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo dell'istanza in esame dovrà contenere anche l'esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione.

La validità del presente esito istruttorio decade al mutare del quadro di riferimento ambientale relativo agli habitat e alle specie di interesse comunitario considerate nella valutazione, in conseguenza dei cambiamenti delle dinamiche ambientali ovvero qualora tale quadro sia mutabile a seguito della sopravvenuta autorizzazione di ulteriori piani, progetti e interventi che possano interagire congiuntamente con l'istanza in argomento".

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si prende atto positivamente delle valutazioni effettuate dall'ufficio competente.

6.

Ente/Amministrazione: Provincia di Belluno - prot. n. 44567 del 26.01.2024

Contenuto parere:

Si formulano le seguenti valutazioni nel merito della documentazione integrativa presentata dal proponente, anche a riscontro della richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia stessa.

Si ritiene preliminarmente di specificare, relativamente alla domanda di rinnovo della concessione al prelievo di acqua pubblica, che la medesima non rientra tra i titoli ricompresi nella autorizzazione unica ex D.Lgs 387/2003. Si ritiene invece che sia da valutare, nell'ambito del procedimento di VIA la modalità di utilizzo delle acque prelevate da falda e, in particolare, la necessità di applicare il riuso e il riciclo - almeno delle acque meteoriche, per la tutela della risorsa.

Si formulano le seguenti valutazioni per la mitigazione degli impatti:

Gestione rifiuti e materie

Poiché l'azienda dichiara di essere esclusa dalle norme sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, sulla base delle tipologie utilizzate, si ritiene necessario che detti requisiti di esclusione siano sempre dimostrati, anche intensificando i controlli analitici sulla biomassa in ingresso. Si ritiene necessario anche che il proponente verifichi analiticamente le dichiarazioni rese dai fornitori, prevedendo proprie analisi sistematiche di conformità. Si chiede pertanto al proponente di formulare una proposta di procedura per dare seguito ai due punti che precedono, con cadenza analitica almeno annuale.

Acque reflue

Nella richiesta integrazioni, è stata chiesta al proponente una valutazione/progetto sulla possibilità del recupero delle acque di processo e/o meteoriche per gli utilizzi quali irrorazione dei piazzali, lavaggi, ecc. In merito alle controdeduzioni del proponente (riportate al precedente punto 2) per respingere qualsiasi ipotesi di riutilizzo delle acque destinate allo scarico, si osserva che le acque in questione sono normalmente recapitate in corpo idrico superficiale poiché ritenute compatibili con l'ambiente idrico. In particolare si osserva che le acque meteoriche di dilavamento provengono anche dagli stoccaggi di biomassa sui piazzali esterni e quindi non è chiaro quali siano gli agenti chimici/patogeni presenti sui materiali in stoccaggio che potrebbero essere dilavati. Pertanto, per dimostrare le proprie affermazioni, e anche per escludere impatti ambientali significativi negativi sul corpo idrico recettore, si ritiene necessario che il proponente esegua una caratterizzazione chimica, biologica e tossicologica estesa sulle proprie acque destinate allo scarico. Dal punto di vista del riutilizzo, considerati i contenuti dell'articolo 12 bis del R.D. 1775/1933, è necessario che il proponente documenti

mediante test analitici, la presenza delle sostanze chimiche e degli agenti biologici che rendono impossibile il recupero, quantomeno, delle acque di dilavamento della biomassa depositata sul piazzale; allo stesso modo devono essere descritti gli interventi strutturali ipotizzati e la loro sostenibilità economica nell'ambito del bilancio societario.

Si fa presente inoltre che, in sede di rinnovo di concessione al prelievo di acque da pozzo, sarà stabilito il volume massimo annuo derivabile, sulla base dei fabbisogni reali, rispetto ai quali dovranno essere proposte misure di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica.

Acque meteoriche

Si ritiene necessario, in relazione al dimensionamento del sistema di trattamento, che sia aggiornato il dimensionamento degli impianti sulla base di un tempo di ritorno di pioggia di almeno 50 anni.

Rispetto a quanto affermato dal proponente, ossia che il sistema è sovradimensionato, si chiede la dimostrazione su base numerica che il sistema sia idoneo per un Tr di 50 anni.

Non sono state valutate le misure di mitigazione in relazione alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento: si ritiene quindi necessario che il proponente provveda a ripristinare la pavimentazione dei piazzali e che presenti un piano di manutenzione ordinaria. Ugualmente, per agevolare l'attività delle baie di sgrigliatura, si ritiene che le caditoie debbano essere dotate di un sistema di filtrazione per la raccolta dei solidi grossolani e che debbano essere mantenute libere dai depositi di biomassa.

Suolo e sottosuolo

Lo stabilimento insiste su parte della proprietà ex SEP ed i fabbricati al confine sud sono impostati sopra gli esistenti locali interrati che erano utilizzati dalla precedente attività per stoccaggio di carburanti, materie prime quali colle, locali caldaia ed altri usi.

Nell'ambito di un procedimento edilizio è avvenuta una rimozione di rifiuti presenti nella sala pompe, interrata, che ha coinvolto anche i locali CEB. Si chiede quindi al proponente di trasmettere la documentazione relativa al ripristino dei propri locali.

Emissioni in atmosfera

Allo stato di fatto i limiti alle emissioni sono stati fissati, recependo una proposta della ditta che ha preso a riferimento una ripartizione cautelativa fra rifiuti e biomassa vergine rispettivamente del 70% e del 30%.

Dato atto che i limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione sono stati di recente modificati, il proponente non ha valutato il nuovo limite da rispettare né le misure di adeguamento/mitigazione necessarie al 2025. È pertanto necessario che vi provveda. È opportuno altresì rivalutare, dal punto di vista degli effetti sull'ambiente e delle sopravvenute normative di tutela ambientale, l'adeguatezza dei limiti fissati dal decreto MICA 27 agosto 1997.

Infine, dal punto di vista delle garanzie finanziarie, da utilizzarsi per eventuali ripristini dell'area, si sottolinea che, nel processo, si preparano cumuli misti di biomassa rifiuto e biomassa non-rifiuto. Nell'ipotesi della rimozione postuma degli effetti ambientali negativi a carico della P.A., si chiede alla Regione, in funzione della successiva espressione in sede di Conferenza di Servizi, se sia possibile applicare la Garanzia finanziaria al volume dei cumuli misti.

Considerazioni del Gruppo Istruttorio:

Si ritiene che gli interventi di modifica brevemente descritti dal proponente (tra i quali la richiesta di incremento del prelievo idrico da falda) non possano essere valutati sotto il profilo della compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento in oggetto così come attivato dal proponente, poiché per quanto previsto espressamente dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016, detto procedimento deve avere ad oggetto una domanda di rinnovo di autorizzazione di una attività esistente non interessata da modifiche. A tal proposito si ricorda che la DGR n. 1020 del 29.06.2016 prevede espressamente che la procedura semplificata di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 non si applica qualora debbano essere autorizzate modifiche che incidono su aspetti gestionali o progettuali dell'opera e che possano determinare ripercussioni negative sull'ambiente. Pertanto, anche alla luce della documentazione presentata, non vi sono elementi sufficienti per poter escludere la sussistenza di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente.

Il tema del risparmio idrico risulta tuttavia trattato nell'ambito della presente istruttoria, come descritto nel seguito.

Gestione rifiuti e materie

AL DIRIGENTE A
 13 FEB. 2024

Si concorda sull'importanza di prevedere controlli anche analitici per la verifica dei requisiti di esclusione delle biomasse rifiuto dalle norme sull'incenerimento e coincenerimento, con frequenza almeno annuale. In sede di rinnovo di autorizzazione dovrà pertanto essere prevista idonea procedura di omologa sui rifiuti in ingresso, con particolare riferimento ai requisiti dettati dall'art. 237-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Acque reflue

Si concorda con le valutazioni della Provincia. In tal senso si ritiene necessario che il Proponente, anche tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Provincia, presenti un progetto di fattibilità tecnica ed economica firmato da un professionista abilitato mirato al recupero della risorsa acqua derivante dalle attività di processo e/o dalle acque meteoriche, per un successivo utilizzo quale irrorazione dei piazzali, lavaggi ecc.

Acque meteoriche

Fatta salva la possibilità da parte della Provincia di richiedere nella successiva fase autorizzativa, chiarimenti sul dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, si concorda con la necessità di ripristino della pavimentazione del piazzale aziendale. A tal fine si rimanda alla apposita condizione ambientale.

Si concorda altresì con la richiesta di esecuzione di una manutenzione ordinaria a carico del piazzale e del sistema di collettamento delle acque meteo. A tal fine si rimanda alle valutazioni finali.

Suolo e sottosuolo

Si prende atto della richiesta della Provincia.

Emissioni in atmosfera

Si concorda sulla necessità di rivalutare i limiti emissivi, in sede di rinnovo di autorizzazione, come meglio specificato nelle valutazioni finali, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti al 2025 dal D.Lgs. n. 152/2006, per i medi impianti di combustione.

In merito alla richiesta sulle garanzie finanziarie si ritiene che la stessa non rientri nelle finalità del presente procedimento e pertanto potrà essere eventualmente avanzata all'ufficio regionale competente nelle successive fasi amministrative.

VALUTAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue.

Considerando che si tratta di un impianto esistente, la relazione sviluppa in maniera sufficiente il tema del rapporto dell'insediamento industriale con gli strumenti pianificatori vigenti.

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale considerati, emerge come l'attività sia nel complesso coerente con le politiche di piano adottate dalle amministrazioni locali.

L'area di studio ricade in Zona D1 Industriale-artigianale, come individuata dal PRG di Castellavazzo, ancora vigente per le parti compatibili con il PATI Longaronese.

La relazione sviluppa in maniera sufficiente anche la descrizione impiantistica dell'insediamento, descrivendo le diverse fasi operative ivi svolte.

La Centrale è costituita essenzialmente da una caldaia a biomasse associata ad un ciclo termico con turbina a vapore a condensazione totale capace di generare circa 6 MW di energia elettrica. La potenza termica autorizzata dell'impianto è di circa 25,5 MW.

Il combustibile utilizzato in caldaia è costituito da due tipologie principali di materiale: biomassa legnosa vergine e biomassa legnosa-rifiuto non pericoloso.

La centrale è attiva a ritmo continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, 365 giorni all'anno.

Si evidenzia che l'istanza in oggetto, essendo presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, è riferita all'impianto esistente, nella configurazione consolidata e senza modifiche.

Il proponente fa presente tuttavia che sono previsti due interventi di modifica (l'aumento della portata di emungimento dai pozzi da 13,33 l/s a 18 l/s al fine di avere maggior margine di portata per l'irrorazione dei piazzali e lo scarico su corpo idrico dei reflui da trattamento di demineralizzazione).

A tal riguardo si ritiene che tali interventi di modifica non possano essere valutati sotto il profilo della compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento in oggetto così come attivato dal proponente, poiché per quanto previsto espressamente dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016, detto procedimento deve avere ad oggetto una domanda di rinnovo di autorizzazione di una attività esistente non interessata da modifiche. A tal proposito

si ricorda che la DGR n. 1020 del 29.06.2016 prevede espressamente che la procedura semplificata di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 non si applica qualora debbano essere autorizzate modifiche che incidono su aspetti gestionali o progettuali dell'opera e che possano determinare ripercussioni negative sull'ambiente. Pertanto, anche alla luce della documentazione presentata, non vi sono elementi sufficienti per poter escludere la sussistenza di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente.

L'analisi degli impatti potenziali, così come implementata dalle integrazioni e dagli approfondimenti tecnici richiesti, ha trattato in maniera sufficiente le componenti ambientali che sono interessate dall'impianto e gli impatti attesi.

Si formulano inoltre le seguenti considerazioni.

Rumore

In merito alla matrice rumore, il proponente ha presentato come integrazione volontaria una campagna di monitoraggio acustico dell'anno 2023, comprensiva della campagna fonometrica ad impianto in marcia, effettuata in data 15 e 16/05/2023, e della campagna fonometrica ad impianto fermo, effettuata in data 13 e 14/10/2023.

Le integrazioni proposte riportano quindi le misurazioni svolte durante il fermo impianto e il confronto con quelle effettuate in precedenza, nel maggio 2023, con impianto in funzione.

Si rilevano alcune difformità rispetto alle indicazioni previste dalle linee guida relative ai criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 approvata con DDG ARPAV n. 3 del 2008, tuttavia, in considerazione dei risultati presentati, si ritiene che la documentazione presentata risulti adeguata e non vi sia la necessità di effettuare ulteriori rilievi.

Atmosfera

Il Proponente dichiara che lo studio modellistico è stato realizzato secondo le linee guida "Indicazioni per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera", pubblicate da ARPA Veneto.

Nello studio modellistico è stato valutato l'impatto del camino E1. I dati della sorgente emissiva inseriti in input al modello sono i seguenti (scenario autorizzato):

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----------|--|
| Emissioni in atmosfera | | | | |
| Longitudine GB | 1755002 | m | | |
| Latitudine GB | 5129445 | | | |
| h | 30 | m | | |
| Φ | 1.5 | m | | |
| Portata | 55000 | Nm3/h | | |
| T | 180 | °C | | |
| v fumi | 14.35 | m/s | | |
| PST | 16 | mg/Nm3 | 0.88 | |
| HCl | 10 | | 0.55 | |
| Hf | 1 | | 0.055 | |
| NOx (long term) | 200 | | 11.0 | |
| NOx (short term) | 400 | | 22.0 | |
| SO2 (long term) | 95 | | 5.23 | |
| SO2 (short term) | 200 | | 11.00 | |
| TOC | 10 | | 0.55 | |
| CO | 65 | | 3.58 | |
| PCDD-DF | 1.00E-07 | | 5.50E-09 | |
| PAH | 0.01 | | 5.50E-04 | |
| Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | 0.05 | | 2.75E-03 | |
| | | | kg/h | |

A riguardo si fa presente che l'input emissivo considerato è quello relativo al valore limite giornaliero con mix biomassa vergine e CER, che considera limiti con "a riferimento una ripartizione cautelativa tra rifiuti e biomassa vergine rispettivamente del 70% e del 30%", di cui alla nota Prot. n. 508729 del 09/11/2012 della Regione Veneto di Integrazione alla DGR n. 938 del 06/05/2008.

Il dominio considerato è un'area rettangolare di 2.0 km x 2.0 km con passo di griglia di 50 m.

L'anno di simulazione è il 2019.

Nel dominio sono stati identificati 6 ricettori sensibili.

In merito alla documentazione presentata, si riportano le seguenti osservazioni e conclusioni:

1. Nelle elaborazioni presentate, il proponente fa le seguenti assunzioni per le emissioni:
 - a. PM2.5 = PM10 = PTS

b. $NO_2 = 11.9\% NO_x$

Mentre da un lato si concorda con l'ipotesi cautelativa fatta per le polveri, per quanto riguarda l'assunzione relativa agli ossidi di azoto, relativamente al rapporto NO_2/NO_x , non si concorda con le argomentazioni riportate dal proponente in merito all'ipotesi effettuata.

In merito a tale valore infatti, il proponente utilizza come riferimento una relazione empirica in un uno studio dell'Agenzia Ambientale Inglese Environmental Agency of England and Wales ("Review of Methods for NO to NO_2 conversion in plumes at short range" par. 2.6). Tuttavia, come scritto dal proponente stesso, la concentrazione ambientale di Ozono a Londra è ben diversa da quella del nord Italia. Si consideri quindi che l'atmosfera del nord Italia non può essere confrontata con quella di Londra: le concentrazioni di ozono del nord Italia sono più elevate. Ne consegue che la capacità ossidante dell'atmosfera nel nord Italia è in prima approssimazione più elevata e quindi, rispetto alla situazione londinese, si deve considerare l'equilibrio chimico $NO-NO_2$ più spostato verso questo secondo inquinante.

Il proponente pertanto avrebbe dovuto effettuare il calcolo della ricaduta dell' NO_2 considerando cautelativamente tutto l' NO_x come se fosse NO_2 oppure con uno dei metodi proposti al cap.11 delle "Indicazioni per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera" di ARPAV.

Vista la sottostima del calcolo presentato dal proponente per l' NO_2 , ne consegue un aumento delle concentrazioni di ricaduta in corrispondenza dei ricettori sensibili.

2. Le tabelle riportanti i risultati delle simulazioni (tabelle 7 e 8 dell'ultima revisione dello studio modellistico) sono state integrate includendo, oltre alle ricadute in corrispondenza dei ricettori, anche le concentrazioni massime di dominio per tutti gli inquinanti considerati.

Dalle mappe riportate, non si evince con precisione dove tali massimi ricadano e nel testo non si sono trovati riferimenti o argomentazioni a riguardo. In generale comunque dalle figure si evince come l'area di massimo impatto ricada in zona industriale, molto vicino al punto di emissione.

Sul massimo di dominio nello scenario autorizzato, sono stati rilevati per determinati inquinanti dei superamenti del 5%, da intendersi come valore meramente indicativo per valutare la significatività dell'impatto secondo il criterio elaborato a partire dalla Linea Guida ANPA del 2001, il quale considera l'impatto di una fonte di emissione "significativo" se è superiore al 5% del valore limite fissato dal D.Lgs. n. 155/10.

Gli inquinanti che, sul massimo di dominio, superano il 5% del riferimento normativo del D.Lgs. n. 155/2010, nello scenario autorizzato sono PM_{10} , $PM_{2.5}$, NO_2 , SO_2 , mentre nello scenario misurato resta il superamento per l' NO_2 .

Nello scenario autorizzato, sempre sul massimo di dominio, si rileva inoltre il superamento del limite normativo per il percentile orario dell' SO_2 .

3. In corrispondenza del massimo di dominio e dei ricettori individuati, il proponente ha sommato le concentrazioni modellizzate con i valori di fondo mediati negli ultimi 5 anni disponibili (si veda la tabella 2 del documento), calcolando inoltre il contributo delle ricadute rispetto al fondo, come previsto al cap. 10 del su menzionato Orientamento Operativo.

Il proponente riporta in tabella 3 la media sugli ultimi 5 anni disponibili delle misure di PM_{10} e NO_2 della centralina di fondo urbano BL-Parco Città di Bologna. Inoltre in tabella 9 e 10 somma ai valori di fondo le ricadute calcolate con il modello. I dati presentati non fanno emergere superamenti dei limiti normativi per gli inquinanti considerati e riportati nel D.Lgs. n. 155/2010.

Nel documento non sono state invece prese in considerazione le concentrazioni di fondo $PM_{2.5}$ e $B(a)P$. Ad ogni modo, per quanto riguarda il $PM_{2.5}$, sommando la ricaduta modellistica delle polveri, considerate come se fossero $PM_{2.5}$, alle concentrazioni di fondo riportate in tab.2, non emergono superamenti del valore limite del D.Lgs. n. 155/2010.

Si fa infine notare che, per quanto riguarda il $B(a)P$, si riscontra un superamento del valore di riferimento normativo già nei valori di fondo misurati (tabella 2).

4. Dalle mappe di ricaduta delle emissioni presentate nel documento revisionato, si riscontra che, per l' SO_2 , le mappe relative allo scenario autorizzato evidenziano dei superamenti del 5% dei limiti per i percentili, su un'area che interessa anche le zone residenziali. Per questo motivo e avendo osservato che la concentrazione di SO_2 misurata in emissione è molto minore del limite autorizzato, era stato chiesto al proponente di valutare una riduzione del limite in emissione dell' SO_2 , finalizzato ad avere ricadute inferiori

al 5% in corrispondenza dei ricettori. Al punto 3 del documento "CEB – Invio integrazioni spontanee procedura ex art.13 L.R.V. 04/2016. Longarone, 28 settembre 2023", la ditta risponde esplicitando le motivazioni per cui non ritiene tecnicamente possibile una riduzione del limite giornaliero dell'SO₂. Sottolinea che "La Società comunque mantiene e garantisce, anche attraverso il sistema di certificazioni, in primis la registrazione EMAS e la correlata politica ambientale, l'impegno a minimizzare i valori emissivi in generale, e quello dello SO₂ nel particolare."

Per il percentile giornaliero dell'SO₂ la concentrazione in ricaduta è correlata ad un input emissivo dello scenario autorizzato (95 mg/Nm³) molto superiore rispetto all'input emissivo dello scenario misurato (3.5 mg/Nm³) e il proponente afferma che "attualmente la Società (...) tramite i sistemi di abbattimento delle emissioni e, principalmente, tramite l'oculata composizione della miscela di alimentazione, mantiene tali valori emissivi stabilmente al di sotto dei 5 mg/Nm³. Un tale risultato, pur oneroso in termini economici, è consentito da una favorevole congiuntura di mercato".

In conclusione, nello scenario autorizzato per gli inquinanti NO₂ e SO₂, in corrispondenza dei ricettori sensibili si osservano superamenti del valore del 5%, inteso come valore meramente indicativo per valutare la significatività dell'impatto secondo il criterio elaborato a partire dalla Linea Guida ANPA del 2001, il quale considera l'impatto di una fonte di emissione "significativo" se è superiore al 5% del valore limite fissato dal D.Lgs. n. 155/2010.

Nello scenario autorizzato, dalle tabelle presentate dal proponente nella documentazione, tali superamenti si osservano in relazione ai percentili orari per entrambi gli inquinanti, e al percentile giornaliero per l'SO₂. Vista inoltre la sottostima del calcolo presentato dal proponente per l'NO₂, come dettagliato al punto 1 del presente paragrafo, ne consegue un moderato superamento del 5% anche per la media annuale dell'NO₂ in corrispondenza dei ricettori più esposti.

Si fa notare tuttavia che il superamento del percentile giornaliero dell'SO₂ non risulta confermato dalle verifiche effettuate dal Gruppo istruttorio.

Per quanto riguarda i percentili orari, i superamenti del 5% possono verificarsi quando si presentano contemporaneamente condizioni meteorologiche poco dispersive e un input emissivo pari al valore autorizzato. Per quanto sopra esposto in merito all'NO₂, e dal momento che l'emissione misurata è l'87% dell'autorizzata, in fase di rinnovo dell'autorizzazione la Ditta proponga misure/azioni che possono essere attuate al fine di abbassare la concentrazione in ricaduta per l'inquinante considerato.

Suolo e sottosuolo

Tutto il piazzale dello stabilimento risulta pavimentato, tuttavia nel corso del sopralluogo eseguito dal gruppo istruttorio presso l'impianto in data 03.10.2023 e dall'esame delle tavole di progetto rete acque meteo piazzali, si è avuto modo di osservare che il piazzale adibito a stoccaggio del legname presenta in varie aree e tratti ammaloramenti della pavimentazione, ossidazione del conglomerato bituminoso con vaste zone di distacco dello stesso, ampie zone di avvallamenti che generano ristagni e pozze d'acque che non garantiscono un regolare deflusso delle acque.

Si ritiene quindi necessario che il Proponente dia seguito:

- ad una manutenzione straordinaria al fine di ripristinare adeguate e corrette pendenze dei piazzali e stesa di un nuovo manto d'usura;
- ad una conseguente manutenzione ordinaria cadenzata nel tempo (utile sarebbe alla fine di ogni stagione invernale);
- ad una manutenzione ordinaria di tutte le tubazioni di scarico con particolare attenzione ai pozzetti di raccolta al fine di evitare possibili occlusioni delle linee di scarico e favorire il corretto deflusso delle acque.

Si ritiene opportuno che il rifacimento della copertura del piazzale sia prescritto nell'ambito del presente procedimento mediante opportuna condizione ambientale, mentre le manutenzioni ordinarie siano prescritte in fase autorizzativa, anche tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Provincia nel parere di prot. n. 44567 del 26.01.2024.

Recupero acqua

Allo stato attuale l'impianto in oggetto non ha implementato alcuna forma di recupero della risorsa idrica per gli utilizzi in cui l'acqua può avere natura meno pregiata.

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 12 del 12/07/2024

Pertanto, evidenziato che il tema del recupero delle acque era già stato oggetto della richiesta d'integrazione del 01.02.2023 e vista la conseguente nota di risposta del proponente data al punto 2.3 all'elaborato di prot. n. 302227 del 05.06.2023, si ritiene necessario che il Proponente presenti un progetto di fattibilità tecnica ed economica mirato al recupero della risorsa acqua derivante dalle attività di processo e/o dalle acque meteoriche, per un successivo utilizzo quale irrorazione dei piazzali, lavaggi ecc., anche tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Provincia nel parere di prot. n. 44567 del 26.01.2024.

Rifiuti

A seguito della richiesta di integrazioni il proponente ha fornito una procedura di omologa volta ad accertare l'accettabilità dei rifiuti in impianto, con particolare riferimento ai requisiti dettati dall'art. 237-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Si ritiene che in sede di rinnovo di autorizzazione detta procedura di omologa sui rifiuti in ingresso vada integrata dalla ditta sulla base di quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018 e validata dall'Autorità Competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti dettati dall'art. 237-ter per i rifiuti in ingresso, e che, inoltre in sede di rinnovo di autorizzazione sia previsto che la classificazione dei rifiuti sia effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

| | |
|-------------------------|---|
| VISTA | la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare: - il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; - la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"; - la DGR n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA. |
| VISTA | la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. |
| ESAMINATA PRESO ATTO | la documentazione progettuale pervenuta agli uffici VIA. che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all'Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato. |
| RITENUTO | che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una adeguata valutazione dell'intervento. |
| VALUTATA CONSIDERATI | l'analisi degli impatti dell'intervento proposto, sulle componenti analizzate. la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti, del sopralluogo tecnico e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio. |
| DATO ATTO | che la società CEB – COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE SRL gestisce un impianto termoelettrico a biomassa vergine e biomassa-rifiuto non pericoloso con potenza termica autorizzata di 25,5 MW e una potenza elettrica di 6 MWe, sito nel Comune di Longarone (BL), frazione di Castellavazzo, in favore della quale è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione con Decreto della Giunta Regionale n. 938 del 06.05.2008, in seguito integrato con note regionali di prot. n. 446643 del 11.08.2009 e prot. n. 508729 del 09.11.2012. |
| CONSIDERATO | che la società CEB – COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE SRL, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ex D.Lgs. n. 387/2003, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016. |
| VISTO | che nella documentazione presentata il proponente dichiara che sono previsti due interventi di modifica all'impianto e precisamente: l'aumento della portata di |

emungimento dai pozzi e lo scarico su corpo idrico dei reflui derivanti dal trattamento di demineralizzazione.

- RITENUTO a tal riguardo che detti interventi di modifica non possano essere valutati sotto il profilo della compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento in oggetto così come attivato dal proponente, poiché per quanto previsto espressamente dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016, detto procedimento deve avere ad oggetto una domanda di rinnovo di autorizzazione di opere o attività esistenti "non interessate da modifiche". A tal proposito la DGR n. 1020 del 29.06.2016 prevede espressamente che la procedura semplificata di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 non si applica qualora debbano essere autorizzate modifiche che incidono su aspetti gestionali o progettuali dell'opera e che possano determinare ripercussioni negative sull'ambiente.
- VISTA La nota della Provincia di Belluno acquisita agli atti con prot. n. 39573 del 23.01.2023 che si sostanzia in una richiesta di chiarimenti e integrazioni riguardanti le seguenti tematiche: Gestione rifiuti e materie, Acque reflue, Acque meteoriche, Suolo e sottosuolo, Emissioni in atmosfera, Rumore.
- VISTI i riscontri del Proponente alla succitata nota della Provincia di Belluno, acquisiti agli atti con nota prot. n. 302227 del 05.06.2022.
- VISTO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno acquisito agli atti con prot. n. 41976 del 24.01.2023 in cui si comunica che l'attività in argomento è provvista di regolare autorizzazione ai fini antincendio.
- VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, secondo il quale, sulla base dell'Istruttoria Tecnica n. 22/2024 del 17.01.2024, si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) con le seguenti raccomandazioni:
- l'attuazione di idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico in corrispondenza dello scarico nel fiume Piave;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo dell'istanza in esame dovrà contenere anche l'esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione.
- VISTO il contributo istruttorio della Provincia di Belluno acquisito agli atti con prot. n. 44567 del 26.01.2024.
- CONSIDERATO che il proponente ha definito una procedura di omologa volta ad accertare l'accettabilità dei rifiuti in impianto, con particolare riferimento ai requisiti dettati dall'art. 237-ter del medesimo decreto.
- RITENUTO che in sede di rinnovo di autorizzazione detta procedura di omologa sui rifiuti in ingresso vada integrata dalla ditta sulla base di quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018 e validata dall'Autorità Competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti dettati dall'art. 237-ter per i rifiuti in ingresso, e che, inoltre in sede di rinnovo di autorizzazione sia previsto che la classificazione dei rifiuti sia effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento

ALLEGATO AAL DECRETTO N. 13 DEL 29 FEB. 2024

- all'impianto di recupero e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto.
- CONSIDERATE la presenza di una notevole quantità di polvere aerodispersa, osservata in particolare nel piazzale di deposito della biomassa durante il sopralluogo effettuato da ARPAV in data 6 aprile 2022, nonché le segnalazioni di eccessiva polverosità pervenute alla suddetta Agenzia, è stata ritenuta necessaria l'implementazione di ulteriori misure di mitigazione.
- PRESO ATTO che a tal proposito la Ditta nelle integrazioni fornite propone di affiancare, all'utilizzo sistematico di una spazzatrice industriale e all'irrorazione dei piazzali, l'utilizzo di un nebulizzatore mobile dedicato, preventivamente individuato nel modello EMICONTROLS L.3. e che tale utilizzo si ritiene necessario per mitigare il sollevamento delle polveri.
- CONSIDERATO che, in riferimento alla matrice atmosfera, nello scenario autorizzato per gli inquinanti NO₂ e SO₂, in corrispondenza dei ricettori sensibili, si osservano superamenti del valore del 5%, inteso come valore meramente indicativo per valutare la significatività dell'impatto secondo il criterio elaborato a partire dalla Linea Guida ANPA del 2001, il quale considera l'impatto di una fonte di emissione "significativo" se è superiore al 5% del valore limite fissato dal D.Lgs. n. 155/2010.
- CONSIDERATO inoltre che, nello scenario autorizzato, dalle tabelle presentate dal proponente nella documentazione, tali superamenti si osservano in relazione ai percentili orari per entrambi gli inquinanti, e al percentile giornaliero per l'SO₂. Vista inoltre la sottostima del calcolo presentato dal proponente per l'NO₂ (come dettagliato al punto 1 del sottoparagrafo "Atmosfera", paragrafo "VALUTAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA" della relazione istruttoria), ne consegue un moderato superamento del 5% anche per la media annuale dell'NO₂ in corrispondenza dei ricettori più esposti.
- CONSIDERATO che per il percentile giornaliero dell'SO₂ la concentrazione in ricaduta è correlata ad un input emissivo dello scenario autorizzato (95 mg/Nm³) molto superiore rispetto all'input emissivo dello scenario misurato (3.5 mg/Nm³) e che lo stesso proponente afferma che *"attualmente la Società (...) tramite i sistemi di abbattimento delle emissioni e, principalmente, tramite l'oculata composizione della miscela di alimentazione, mantiene tali valori emissivi stabilmente al di sotto dei 5 mg/Nm³. Un tale risultato, pur oneroso in termini economici, è consentito da una favorevole congiuntura di mercato"*.
- CONSIDERATO tuttavia che il superamento del percentile giornaliero dell'SO₂ non risulta confermato dalle verifiche effettuate dal Gruppo istruttorio.
- RITENUTO inoltre che in fase di rinnovo dell'autorizzazione, in merito all'NO₂, la Ditta dovrà proporre misure/azioni che possano essere attuate al fine di abbassare la concentrazione in ricaduta per l'inquinante considerato, valutandone la sostenibilità ambientale ed economica.
- CONSIDERATO che i limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per i medi impianti di combustione sono stati aggiornati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 183/2017 e che la Ditta dovrà adeguarsi ai nuovi limiti entro il 2025.
- CONSIDERATO che, in merito alla matrice rumore, il proponente ha presentato le misurazioni svolte durante il fermo impianto, nell'ottobre 2023, e il confronto con quelle effettuate in precedenza, nel maggio 2023, con impianto in funzione.
- CONSIDERATO che, nonostante si rilevino alcune difformità rispetto alle indicazioni previste dalle linee guida relative ai criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 approvata con DDG ARPAV n. 3 del 2008, in considerazione dei risultati presentati, si ritiene che la

documentazione presentata risulti adeguata e non vi sia la necessità di effettuare ulteriori rilievi.

DATO ATTO che nel corso del sopralluogo eseguito dal gruppo istruttorio presso l'impianto in data 03.10.2023 si è avuto modo di osservare che il piazzale adibito a stoccaggio del legname presenta in varie aree e tratti ammaloramenti della pavimentazione, ossidazione del conglomerato bituminoso con vaste zone di distacco dello stesso, ampie zone di avvallamenti che generano ristagni e pozze d'acque che non garantiscono un regolare deflusso delle acque.

RITENUTO pertanto necessario stabilire una misura di mitigazione in forma di specifica condizione ambientale, affinché il Proponente dia seguito entro tempi certi ad una manutenzione straordinaria del piazzale al fine di ripristinare adeguate e corrette pendenze dei piazzali e di effettuare la stesa di un nuovo manto d'usura.

RITENUTO inoltre opportuno prevedere che in fase autorizzativa siano prescritti:

- una manutenzione ordinaria del piazzale cadenzata nel tempo (auspicabilmente alla fine di ogni stagione invernale);
- una manutenzione ordinaria di tutte le tubazioni di scarico con particolare attenzione ai pozzetti di raccolta al fine di evitare possibili occlusioni delle linee di scarico e favorire il corretto deflusso delle acque;
- un sistema di filtrazione da applicarsi sulle caditoie, per la raccolta dei solidi grossolani.

VISTO che allo stato attuale l'impianto in oggetto non ha implementato alcuna forma di recupero della risorsa idrica per gli utilizzi in cui l'acqua può avere natura meno pregiata.

RITENUTO pertanto necessario stabilire una misura di mitigazione in forma di specifica condizione ambientale affinché il Proponente, tenuto conto del contributo della Provincia di Belluno di prot. n. 44567 del 26.01.2024, presenti un progetto di fattibilità tecnica ed economica firmato da un professionista abilitato mirato al recupero della risorsa acqua derivante dalle attività di processo e/o dalle acque meteoriche, per un successivo utilizzo quale irrorazione dei piazzali, lavaggi, ecc.

RITENUTO che dovrà essere conservato presso l'impianto del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali.

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

Il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, all'unanimità dei presenti (assenti il Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. ed il rappresentante di Sistemi Territoriali S.p.A.), in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, non ha ravvisato impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell'impianto esistente e ha ritenuto pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ex D.Lgs. n. 387/2003, subordinatamente al rispetto di quanto sopra indicato e delle condizioni ambientali di seguito riportate:

| 1. | CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|----|--|--|
| | Macrofase | Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam |
| | Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | Entro 6 mesi dal rilascio del Rinnovo dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003. |

ALLEGATO AAL DECRETO n. 13 del 29 FEB. 2024

| | |
|--------------------------|---|
| Oggetto della condizione | Il Proponente trasmetta a Provincia di Belluno, Regione Veneto ed ARPAV una relazione tecnica, comprensiva di documentazione fotografica di dettaglio con indicazione dei coni visuali, che attesti la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del piazzale comprensivi della stesa di un nuovo manto d'usura e del ripristino di adeguate e corrette pendenze dei piazzali che assicurino il regolare deflusso delle acque. |
| Soggetto verificatore | Provincia di Belluno |

| 2. | CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|----|--|--|
| | Macrofase | Fase di rinnovo dell'autorizzazione/concessione a derivare |
| | Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | Prima del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e del rinnovo della concessione a derivare. |
| | Oggetto della condizione | Il Proponente, tenuto conto del contributo istruttorio della Provincia di Belluno di prot. n. 44567 del 26.01.2024, trasmetta a Provincia di Belluno, Regione Veneto ed ARPAV, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, firmato da un professionista abilitato, mirato al recupero della risorsa acqua derivante dalle attività di processo e/o dalle acque meteoriche, per un successivo utilizzo quale irrorazione dei piazzali, lavaggi, ecc. |
| | Soggetto verificatore | Provincia di Belluno |

Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
f.to Daniela Nalin

VISTO: Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
f.to Dott. Luca Marchesi

Il Dirigente della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
f.to Ing. Lorenza Modenese

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
f.to avv. Cesare Lanna